SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 ottobre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Istituto nazionale di statistica

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° settembre 2016.

Fondo Patrimonio Uno decreto di indennizzo.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«art. 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il comma 2 dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 del medesimo art. 4;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 23 dicembre 2005, Fondo Patrimonio Uno: decreto operazione (nel seguito indicato come il «decreto operazione»), che disciplina alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo (come ivi definito) di taluni immobili, nonchè il contratto di locazione, l'assegnazione degli stessi immobili agli enti titolari (come ivi definiti) che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto stesso e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili, le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare per conto degli enti titolari;

Visto il decreto 23 dicembre 2005 (nel seguito indicato come il «decreto di trasferimento») con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha trasferito al Fondo Patrimonio Uno, tra l'altro, i due locali commerciali - di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (nel seguito indicato come «INAIL») - facenti parte dello stabile sito in Roma, via di Ripetta (cod. 193), così come meglio specificato nell'allegato A del presente decreto;

Visto in particolare l'art. 3 del decreto-legge n. 351, comma 1-*bis*, - secondo periodo - che dispone che per i beni di particolare valore artistico e storico, i decreti previsti dal medesimo art. 3, sono adottati di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 29 dicembre 2005 per il Fondo Patrimonio Uno, ai sensi del quale è stato determinato il valore degli immobili conferiti e trasferiti al Fondo ai sensi del decreto di apporto e dei decreti di trasferimento, e l'ammontare del canone di locazione degli stessi da corrispondere al Fondo (nel seguito indicato come il «decreto di chiusura dell'operazione»);

Visto l'Accordo di indennizzo stipulato, ai sensi del decreto operazione e del decreto chiusura dell'operazione, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Fondo Patrimonio Uno (l'«Accordo di indennizzo») il 29 dicembre 2005;

Visto l'art. 3 del decreto operazione, ai sensi del quale «gli indennizzi sono corrisposti…mediante il pagamento di somme di denaro da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con rivalsa nei confronti degli enti titolari, ovvero mediante pagamento di somme di denaro direttamente da parte di questi ultimi.»;

Viste le note di BNL, SGR del Fondo Patrimonio Uno (prot. 2178/23112006/NR/AA e 2179/23112006/NR/AA), con le quali la SGR comunicava al Ministro dell'economia e delle finanze la presentazione di due ricorsi giudiziari presso il Tribunale amministrativo regionale Lazio, proposti da C.E.S.I.R. S.r.l. e Il Mare S.r.l., in qualità di conduttori delle due unità immobiliari già tra-

sferite in precedenza da INAIL a SCIP S.r.l., quali eventi indennizzabili ai sensi e per gli effetti dell'Accordo di indennizzo stipulato con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Viste le due note dell'INAIL, prot. 708 e prot. 709 del 21 febbraio 2007, con le quali l'Istituto dichiarava che «per mero errore materiale» le unità immobiliari in questione erano state oggetto di duplice trasferimento, prima in favore di SCIP S.r.l. e poi in favore del Fondo Patrimonio Uno;

Viste le due note di BNP PARIBAS, SGR del Fondo Patrimonio Uno, del 22 ottobre 2008, prot. MI/2487/2008/AS/ML e del 2 novembre 2009, prot. MI/2009/2515/AS/ML, con le quali veniva formulata istanza di indennizzo per il mancato acquisto dei due negozi siti in via di Ripetta, di cui euro 2.411.575,05 per l'unità immobiliare condotta in locazione da C.E.S.I.R. S.r.l.- così come individuata catastalmente nell'allegato A del presente decreto - e euro 2.584.998,32 per l'unità immobiliare condotta in locazione da Il Mare S.r.l. - così come individuata catastalmente nell'allegato A del presente decreto - per un totale di euro 4.996.573,37, comprensivi di IVA versata e non introitata sui canoni di locazione fatturati dal Fondo;

Vista la lunga attività istruttoria svolta successivamente da parte dell'INAIL sia sulle somme contenute nelle due sopracitate richieste di indennizzo, nonché sulla scelta, condivisa con il Fondo, di individuare un immobile da trasferire in sostituzione dei due negozi *de quibus*;

Visto che l'immobile individuato proposto da INAIL, sito in Treviso, via D'Annunzio 35 (cfr nota INAIL prot. 9834 del 13 novembre 2013), e valutato da PRAXI S.p.A., esperto indipendente di BNP PARIBAS, SGR del Fondo Patrimonio Uno, così come confermato anche dall'Avvocatura generale dello Stato - nel parere rilasciato in data 8 agosto 2014, prot. 337679P - non aveva i requisiti di sostituibilità, stante la «destinazione mista» dell'immobile offerto in sostituzione, per poter essere ricompreso nel decreto di indennizzo e che l'INAIL, con la sopra citata nota prot. 9834, dichiarava di voler risarcire il Fondo della parziale vendita a non domino solamente tramite l'Accordo di indennizzo;

Visto che, alla luce del sopracitato parere dell'Avvocatura, a seguito di incontro tenutosi in data 27 ottobre 2014 presso il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente aveva deciso di procedere con un indennizzo per equivalente, da congruire da parte dell'amministrazione (*id est*, l'Agenzia delle entrate, *ex* territorio) che a suo tempo accertò la stima dell'intero compendio;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. DT 85845 del 12 novembre 2014, con la quale stato richiesto all'Agenzia delle entrate, a seguito di un incontro con la stessa Agenzia sul tema, di congruire il valore patrimoniale dell'immobile;

Considerata la nota prot. n. 2015/55145 del 21 aprile 2015 con la quale l'Agenzia delle entrate – Direzione centrale Osservatorio mercato immobiliare e servizi estimativi - comunicava gli esiti della valutazione, ripercorrendo i criteri utilizzati a suo tempo dall'esperto indipendente, fissando il valore patrimoniale delle due porzioni oggetto delle istanze di indennizzo del Fondo, pari a complessivi euro 3.893.000,00 dichiarando di non aver tenuto conto né del prezzo incassato da INAIL per l'intero stabile a titolo di prezzo differito, né della percentuale di sconto applicato rispetto al valore di stima al 31 dicembre 2005 sul corrispettivo effettivo incassato a suo tempo da INAIL;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 38546 del 7 maggio 2015, con la quale, trasmessa all'INAIL la valutazione dell'Agenzia delle entrate, era stato chiesto all'Istituto di determinare il *quantum* di indennizzo da corrispondere al Fondo per il mancato conferimento dei due locali siti in Roma, via di Ripetta, posto che l'INAIL è il debitore sostanziale del Fondo in quanto unico beneficiario dell'incasso del prezzo di trasferimento corrisposto a *non domino*;

Vista la nota dell'INAIL prot. 4644 dell'8 giugno 2015, con cui detto Istituto, in risposta alla sopracitata nota del Ministero dell'economia e delle finanze, aveva determinato la somma da liquidare, a titolo di indennizzo, al Fondo Patrimonio Uno, nell'importo forfettario comprensivo del valore patrimoniale - rideterminato anche in base al prezzo differito e alla conseguente percentuale di sconto di cui effettivamente beneficiò il Fondo - e della ripetizione dei canoni, pari a euro 4.180.000,00, al netto dell'IVA richiesta dal Fondo;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. 16520 del 14 settembre 2015, con la quale, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, veniva trasmessa la tabella contenente la puntuale rappresentazione catastale dei due immobili espunti dal compendio del Fondo Patrimonio Uno a seguito del presente decreto, da allegare al presente decreto e costituente parte integrante dello stesso (c.d. allegato *A)*;

Considerato che a seguito di istruttoria, con nota prot. 2132 del 17 settembre 2015, il Fondo, avendo già utilizzato a compensazione il credito IVA pari a euro 37.845,84 per l'unità immobiliare condotta in locazione da C.E.S.I.R. S.r.l., e euro 55.723,33 per l'unità immobiliare condotta in locazione da Il Mare S.r.l., ha annullato *in parte qua* le sopra citate richieste di indennizzo relativamente a tali importi, confermando le altre somme contenute nella richiesta di indennizzo prot 2487/2008 per un importo pari a euro 2.529.274,99, e quelle contenute nella richiesta prot 2515/2009 per un importo di euro 2.373.729,21, per un totale complessivo di euro 4.903.004,20;

Considerato che le franchigie di cui al sopracitato Accordo di indennizzo per tale tipologia di indennizzi sono state già esaurite con il decreto di indennizzo 2007;
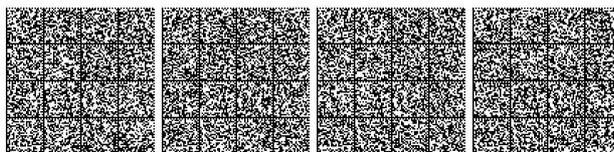
Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto operazione sarà lo stesso INAIL ad effettuare il pagamento delle somme dovute al Fondo Patrimonio Uno a titolo di indennizzo;

Decreta:

Art. 1.

In conseguenza dell'esito delle Verifiche sull'*an* e sul *quantum*, le porzioni immobiliari di cui all'allegato A si considerano non trasferite, e di conseguenza dagli allegati al decreto di trasferimento è espunto qualsiasi riferimento alle stesse.

A titolo di indennizzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto operazione, l'INAIL provvederà a corrispondere: al Fondo Patrimonio Uno un importo complessivo pari ad euro 4.180.000,00, subito dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 2.

Il direttore generale del Tesoro e il dirigente generale della Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente i contratti, i documenti e gli atti relativi all'operazione di cui al presente decreto.

Il presente decreto è inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con efficacia da detta data di pubblicazione.

Roma, 1° settembre 2016

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2016

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2509

Allegato nota prot. n. 2015/16520/DGPS-SPA-FI del 14/09/2015

Unità immobiliari site in Roma, via di Ripetta 239-241-241A
(Il Mare Srl)

REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE			
				TIPO	SEZIONE/ FOGLIO	Particelle	Subalterno
LAZIO	ROMA (RM)	Via di Ripetta 239-241-241A	Negozio	F	469	210	501

Unità immobiliari site in Roma, via di Ripetta 242-243-244A
(Cesir Srl)

REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE			
				TIPO	SEZIONE/ FOGLIO	Particelle	Subalterno
LAZIO	ROMA (RM)	Via di Ripetta 242-243-244A	Negozio	F	469	72	501

16A07261

DECRETO 16 settembre 2016.

Apporto di immobili di proprietà dello Stato e non più utilizzati a fini istituzionali, al comparto 8-*ter* del fondo i3-Sviluppo Italia.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (di seguito «articolo 33»);

Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 33, in forza del quale l'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-*ter* e 8-*quater* del medesimo articolo è sospensivamente condizionato al completamento delle procedure amministrative di valorizzazione e di regolarizzazione;

Visto il comma 7 dell'articolo 33, ai sensi del quale agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo articolo si applicano gli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (di seguito «decreto-legge 351»);

Visto il comma 8-*ter* dell'articolo 33, il quale prevede che, allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1 del medesimo articolo 33, con le modalità di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 351, la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari e che ai predetti fondi possano, tra gli altri, apportare beni anche i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 33;

Visto il comma 8-*quater* dell'art. 33 il quale prevede che, per le medesime finalità del comma 8-*ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la citata società di gestione del risparmio, promuove, altresì, con le modalità di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 351, concernente il conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 351, in forza del quale l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile; tali decreti dirigenziali hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 30 maggio 2013, che ha costituito, ai sensi del comma 1 dell'articolo 33, la Società per azioni denominata «Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni» (di seguito «la Società») per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento immobiliari chiusi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 10 agosto 2015, che avvia, ai sensi dell'articolo 33, la costituzione del fondo comune di investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato, inclusi quelli in uso al Ministero della difesa, non più utilizzati a fini istituzionali, nonché diritti reali immobiliari;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2016, che modifica il citato decreto ministeriale del 30 luglio 2015, al fine di consentire il conferimento anche di immobili di proprietà degli enti pubblici, limitando, tuttavia, l'operatività del fondo esclusivamente ai comparti 8-*ter* e 8-*quater*;

Visto il decreto dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo, tra i quali è inclusa l'area sita in via Aldo Tarabella, Milano;

Visto il decreto dell'Agenzia del demanio in data 26 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2013, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo, tra i quali è compreso l'immobile denominato «Ex Piazza d'Armi S.Elena» sito in via Sant'Elena, Venezia;

Visti i decreti dell'Agenzia del demanio: 3 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 dell'8 novembre 2014; 11 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2015; 26 luglio 2016, in corso di pubblicazione, con i quali è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi negli allegati ai decreti medesimi, tra i quali sono inclusi le aree e i fabbricati costituenti il compendio demaniale sito in Bologna genericamente denominato «Prati di Caprara»;

Vista la nota n. U3359/2015 del 27 novembre 2015 con la quale la Società ha comunicato che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2015 è stato istituito il fondo comune di investimento immobiliare chiuso riservato multicomparto, denominato «i3-Stato/Difesa» (di seguito «Fondo»);

Visto il regolamento di gestione del Fondo, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 26 novembre 2015 (di seguito «Regolamento») e, in particolare, il par. 1.1, il quale prevede che il Fondo sia composto di due comparti, rispettivamente denominati «i3-Stato/Difesa-Comparto 8-*ter*» e «i3-Stato/Difesa-Comparto 8-*quater*»;

Visto le modifiche del regolamento di gestione del Fondo approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società il 31 maggio 2016 e, in particolare, il nuovo par. 1.1 che ha attribuito al Fondo la nuova denominazione «i3-Sviluppo Italia», composto di due comparti rispettivamente denominati «i3-Sviluppo Italia - Comparto 8-*ter*» e «i3-Sviluppo Italia - Comparto 8-*quater*»;

Vista la nota n. U2806/2015 del 13 ottobre 2015 con la quale la Società ha trasmesso, tra l'altro, la relazione di due diligence dalla società Patrigest Spa incaricata in qualità di esperto indipendente per gli immobili da destinare ai Comparti 8-*ter* e 8-*quater*;

Vista la nota n. U3114/15 del 9 novembre 2015 con la quale la Società ha trasmesso i risultati dell'attività estimale effettuata in data 5 novembre 2015 dalla società Patrigest Spa e, in particolare, la valutazione effettuata per gli immobili oggetto di apporto al Comparto 8-*ter* del Fondo, nella quale vengono indicati due valori, rispettivamente, il più probabile valore di mercato, alla data del 5 novembre 2015 pari ad euro 49.185.000,00 e il più probabile valore di apporto pari ad euro 39.500.000,00, al netto dello sconto di apporto di circa il 19,69 % e degli oneri di bonifica, pari a euro 12.400.000,00;

Vista la nota n. 3457 del 6 luglio 2016 con la quale la Società ha comunicato, tra l'altro, che il proprio Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2016 ha approvato l'operazione di apporto al Comparto 8-*ter* del Fondo dei beni immobili denominati: Prati di Caprara est e ovest e Polveriera di Montalbano - Bologna; Area sita in via Tarabella - Milano; Piazza d'Armi Sant'Elena - Venezia;

Vista la nota n. 3457 del 6 luglio 2016 con la quale la Società ha trasmesso, tra l'altro, i risultati dell'attività estimale effettuata in data 21 giugno 2016 dalla società Patrigest Spa nella quale vengono indicati due valori, rispettivamente, il più probabile valore di mercato, alla data del 21 giugno 2016 pari ad euro 50.214.000,00 ed il più probabile valore di apporto «in blocco» pari ad euro 40.100.000,00, al netto dello sconto di apporto di circa il 20,14 % e degli oneri di bonifica, pari a euro 12.400.000,00;

Vista la nota n. 3457 del 6 luglio 2016 con la quale la Società ha trasmesso, tra l'altro, il parere reso in data 22 giugno 2016 dalla Direzione Legale, Contenzioso e Rapporti Istituzionali dell'Agenzia del demanio nel quale è argomentata la correttezza dell'attribuzione al fondo acquirente degli oneri relativi alle opere di bonifica ambientale e la congruità dei costi previsti per l'esecuzione di tali interventi;

Vista la nota n. 3824 del 21 luglio 2016 con la quale la Società conferma, relativamente agli immobili da apportare al Comparto 8-*ter*, il completamento da parte delle competenti amministrazioni comunali del relativo *iter* di valorizzazione urbanistica;

Vista la nota n. 10481 del 21 luglio 2016 con la quale l'Agenzia del demanio dichiara che, con riguardo ai citati immobili destinati al Comparto 8-*ter* del Fondo, sussistono le condizioni per l'apporto «considerato che talune situazioni tecnico-amministrative che interessano alcuni dei beni citati, anche con riferimento ad attuali, parziali occupazioni, sono già note a Invimit Sgr, che le ha già considerate nelle attività di analisi tecnica ed economica degli stessi immobili»;

Vista la nota n. 10921 del 28 luglio 2016 con la quale l'Agenzia del demanio rende noto che la propria Commissione per la verifica delle valutazioni tecnico-economico-estimative, con verbale n. 2015/20621/CG del 17 novembre 2015, aveva già congruito i valori che la società Patrigest aveva stimato con relazione del 5 novembre 2015, tenendo conto degli oneri di bonifica e, pertanto, ritiene di poter confermare il valore precedentemente congruito e quindi accettare il nuovo valore determinato dall'esperto indipendente in euro 40.100.000,00 (al netto dello sconto di apporto e degli oneri di bonifca) in quanto più conveniente rispetto a quello precedentemente determinato in euro 39.500.000,00;
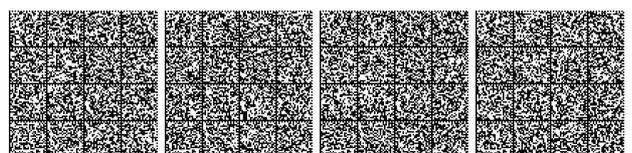
Vista la nota n. 4029 del 29 luglio 2016 con la quale Invimit ha trasmesso l'esatto perimetro catastale relativo ai compendi immobiliari oggetto di apporto al Comparto 8-*ter*;

Vista la nota n. 4109 del 2 agosto 2016 con la quale Invimit ha trasmesso la comunicazione dell'esperto indipendente Patrigest SpA del 29 luglio 2016, relativa alla rettifica dei dati catastali presenti nella relazione di stima del 21 giugno 2016, ferma restando la validità dei valori di apporto precedentemente determinati;

Considerato che le disposizioni di cui al comma 19 dell'art. 3 del decreto-legge 351, in materia di garanzia per vizi e per evizione, non risultano compatibili con l'art. 33, comma 4;

Preso atto che, per l'immobile denominato «Ex Forte San Felice e Piazza d'Armi - Prati di Caprara ovest» sito in Bologna, non presenta i requisiti di interesse storico-artistico di cui al decreto legislativo n. 42/2004, come risulta dalla nota del Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale Emilia Romagna, del 15 maggio 2008;

Preso atto che per l'immobile «Ex Piazza d'Armi» sito a Sant'Elena, Venezia, non sussistono i requisiti di interesse culturale di cui al decreto legislativo n. 42/2004, come risulta dalla nota del Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale del Veneto, del 10 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 351, sono individuati gli immobili di cui all'elenco allegato, che fa parte integrante del presente decreto, per il conferimento al Comparto 8-*ter* del fondo immobiliare «i3-Sviluppo Italia» a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Gli immobili sono conferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, comprendente anche gli accessori e le pertinenze ad esso relativi, ancorché non espressamente individuati nei decreti dell'Agenzia del demanio citati in premessa, a condizione che siano stati inseriti tra i cespiti valutati dall'esperto indipendente.

Art. 2.

A fronte del conferimento di cui all'art. 1, il fondo «i3-Sviluppo Italia - Comparto 8-*ter*» corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze, quale corrispettivo, un numero di quote pari al valore complessivo degli immobili di euro 40.100.000,00, come stimato dall'esperto indipendente nominato dalla Società e congruito dall'apposita Commissione dell'Agenzia del demanio, diviso per il valore nominale unitario della singola quota, pari ad euro 50.000,00.

Le quote emesse dal fondo «i3-Sviluppo Italia - Comparto 8-*ter*» sono sottoscritte in unica soluzione dal Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità previste dal Regolamento. Le quote sottoscritte sono rappresentate da certificati immessi in un certificato cumulativo del Comparto 8-*ter*, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più titolari, tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca Depositaria, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento.

Nel caso in cui il fondo «i3-Sviluppo Italia - Comparto 8-*ter*» non raggiunga, nel termine di 24 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi, dalla sua istituzione, l'ammontare minimo di sottoscrizioni previsto dal Regolamento, si procederà alla revoca del presente decreto ed alla retrocessione degli immobili allo Stato. La revoca è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Al conferimento in oggetto non si applicano le garanzie di cui al comma 19 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351.

Art. 4.

Il fondo immobiliare «i3-Sviluppo Italia - Comparto 8-*ter*» sarà immesso nel possesso giuridico degli immobili all'atto dell'apporto, mediante sottoscrizione congiunta da parte dell'Agenzia del demanio e della Società di apposito verbale di consegna. La Società, ai sensi del comma 8-*quinquies* dell'art. 33, si farà carico delle attività di regolarizzazione catastale dell'immobile apportato e provvederà alle conseguenti attività di trascrizione e di voltura. Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali, individuate dall'Agenzia del demanio, non incidono sulla titolarità del diritto sull'Immobile.

Art. 5.

Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 16 settembre 2016

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2532

ALLEGATO

Comune	BOLOGNA				
Denominazione cespite	PRATI DI CAPRARA EST E OVEST E POLVERIERA DI MONTE ALBANO				
Tipo catasto	**Foglio**	**Particella**	**Subalterno**	**Decreto individuazione GURI**	**Note**
CATASTO TERRENI	150	4		8/11/2014 - serie gen. 260	
		8		8/11/2014 - serie gen. 260	ENTE URBANO non censito ai fabbricati
		11		8/11/2014 - serie gen. 260	ENTE URBANO non censito ai fabbricati
		12		8/11/2014 - serie gen. 260	ENTE URBANO non censito ai fabbricati
		13		8/11/2014 - serie gen. 260	ENTE URBANO non censito ai fabbricati
		14		8/11/2014 - serie gen. 260	ENTE URBANO non censito ai fabbricati
		15		8/11/2014 - serie gen. 260	ENTE URBANO non censito ai fabbricati
		18		8/11/2014 - serie gen. 260	ENTE URBANO non censito ai fabbricati
		1102		8/11/2014 - serie gen. 260	ENTE URBANO non censito ai fabbricati
		1105		8/11/2014 - serie gen. 260	
		1107		8/11/2014 - serie gen. 260	ENTE URBANO non censito ai fabbricati
		1143		8/11/2014 - serie gen. 260	Presente in decreto la part. 1100 soppressa con tipo mappale del 06/02/2015 in favore della 1143
		1144		8/11/2014 - serie gen. 260	Presente in decreto la part. 1100 soppressa con tipo mappale del 06/02/2015 in favore della 1144
CATASTO TERRENI	151	2		8/11/2014 - serie gen. 260	
		6		8/11/2014 - serie gen. 260	
		13		8/11/2014 - serie gen. 260	
		14		8/11/2014 - serie gen. 260	
		15		8/11/2014 - serie gen. 260	
		16		8/11/2014 - serie gen. 260	
		1094		8/11/2014 - serie gen. 260	
		1096		8/11/2014 - serie gen. 260	
		1101		8/11/2014 - serie gen. 260	
		1388		8/11/2014 - serie gen. 260	Presente in decreto la part. 10 soppressa con tipo mappale del 22/07/2015 in favore della 1388
		1389		8/11/2014 - serie gen. 260	Presente in decreto la part. 3 soppressa con tipo mappale del 22/07/2015 in favore della 1389
		1390		8/11/2014 - serie gen. 260	Presente in decreto la part. 3 soppressa con tipo mappale del 22/07/2015 in favore della 1390
		1391		8/11/2014 - serie gen. 260	Presente in decreto la part. 4 soppressa con tipo mappale del 22/07/2015 in favore della 1391
		1392		8/11/2014 - serie gen. 260	Presente in decreto la part. 4 soppressa con tipo mappale del 22/07/2015 in favore della 1392
		1393		8/11/2014 - serie gen. 260	Presente in decreto la part. 7 soppressa con tipo mappale del 22/07/2015 in favore della 1393
		1395		8/11/2014 - serie gen. 260	Presente in decreto la part. 7 soppressa con tipo mappale del 22/07/2015 in favore della 1395
		1396		8/11/2014 - serie gen. 260	Presente in decreto la part. 7 soppressa con tipo mappale del 22/07/2015 in favore della 1396
		1399		8/11/2014 - serie gen. 260	Presente in decreto la part. 10 soppressa con tipo mappale del 22/07/2015 in favore della 1399
		1401		8/11/2014 - serie gen. 260	Presente in decreto la part. 1100 soppressa con tipo mappale del 22/10/2015 in favore della 1401
CATASTO TERRENI	155	249		8/11/2014 - serie gen. 260	
		251		8/11/2014 - serie gen. 260	
		252		8/11/2014 - serie gen. 260	
		254		8/11/2014 - serie gen. 260	
		255		8/11/2014 - serie gen. 260	
		256		8/11/2014 - serie gen. 260	
		257		8/11/2014 - serie gen. 260	
		258		8/11/2014 - serie gen. 260	
		259		8/11/2014 - serie gen. 260	
		260		8/11/2014 - serie gen. 260	
		261		8/11/2014 - serie gen. 260	
		262		8/11/2014 - serie gen. 260	
		263		8/11/2014 - serie gen. 260	
		264		8/11/2014 - serie gen. 260	
		285		8/11/2014 - serie gen. 260	
		287		8/11/2014 - serie gen. 260	
		288		8/11/2014 - serie gen. 260	
		1146		8/11/2014 - serie gen. 260	Presente in decreto la part. 253 soppressa con tipo mappale del 22/07/2015 in favore della 1146
		1148		8/11/2014 - serie gen. 260	Presente in decreto la part. 286 soppressa con tipo mappale del 22/07/2015 in favore della 1148

Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno	Decreto individuazione GURI	Note
CATASTO TERRENI	107	1		19/03/2015 - serie gen. 65	
		1493		19/03/2015 - serie gen. 65	Presente in decreto la part. 2 soppressa e sostituita in favore della 1493
		1494		19/03/2015 - serie gen. 65	Presente in decreto la part. 3 soppressa e sostituita in favore della 1494
		9		19/03/2015 - serie gen. 65	
		10		19/03/2015 - serie gen. 65	
		11		19/03/2015 - serie gen. 65	
		15		19/03/2015 - serie gen. 65	
		29		19/03/2015 - serie gen. 65	
		30		19/03/2015 - serie gen. 65	
		31		19/03/2015 - serie gen. 65	
		32		19/03/2015 - serie gen. 65	
		33		19/03/2015 - serie gen. 65	
		34		19/03/2015 - serie gen. 65	
		35		19/03/2015 - serie gen. 65	
		362		19/03/2015 - serie gen. 65	
		1469		19/03/2015 - serie gen. 65	Presente in decreto la part. 12 soppressa con tipo mappale del 03/08/2015 in favore della 1469
		1470		19/03/2015 - serie gen. 65	Presente in decreto la part. 39 soppressa con tipo mappale del 15/07/2015 in favore della 1460 a sua volta soppressa con tipo mappale del 3/08/2015 in favore della 1470
		1471		19/03/2015 - serie gen. 65	Presente in decreto la part. 39 soppressa con tipo mappale del 15/07/2015 in favore della 1461 a sua volta soppressa con tipo mappale del 3/08/2015 in favore della 1471
		1472		19/03/2015 - serie gen. 65	Presente in decreto la part. 39 soppressa con tipo mappale del 15/07/2015 in favore della 1462 a sua volta soppressa con tipo mappale del 3/08/2015 in favore della 1472
		1473		19/03/2015 - serie gen. 65	Presente in decreto la part. 39 soppressa con tipo mappale del 15/07/2015 in favore della 1463 a sua volta soppressa con tipo mappale del 3/08/2015 in favore della 1473
		1474		19/03/2015 - serie gen. 65	Presente in decreto la part. 39 soppressa con tipo mappale del 15/07/2015 in favore della 1464 a sua volta soppressa con tipo mappale del 3/08/2015 in favore della 1474
		1476		19/03/2015 - serie gen. 65	Presente in decreto la part. 39 soppressa con tipo mappale del 15/07/2015 in favore della 1466 a sua volta soppressa con tipo mappale del 3/08/2015 in favore della 1476
		1478		19/03/2015 - serie gen. 65	Presente in decreto la part. 39 soppressa con tipo mappale del 15/07/2015 in favore della 1468 a sua volta soppressa con tipo mappale del 3/08/2015 in favore della 1478
		1479		19/03/2015 - serie gen. 65	Presente in decreto la part. 19 soppressa con tipo mappale del 03/08/2015 in favore della 1479
		1480		19/03/2015 - serie gen. 65	Presente in decreto la part. 20 soppressa con tipo mappale del 03/08/2015 in favore della 1480
		1481		19/03/2015 - serie gen. 65	Presente in decreto la part. 21 soppressa con tipo mappale del 03/08/2015 in favore della 1481
		1482		19/03/2015 - serie gen. 65	Presente in decreto la part. 22 soppressa con tipo mappale del 03/08/2015 in favore della 1482
		1483		19/03/2015 - serie gen. 65	Presente in decreto la part. 41 soppressa con tipo mappale del 03/08/2015 in favore della 1483
		1484		19/03/2015 - serie gen. 65	Presente in decreto la part. 42 soppressa con tipo mappale del 03/08/2015 in favore della 1484
		1485		19/03/2015 - serie gen. 65	Presente in decreto la part. 43 soppressa con tipo mappale del 03/08/2015 in favore della 1485
		1486		19/03/2015 - serie gen. 65	Presente in decreto la part. 45 soppressa con tipo mappale del 03/08/2015 in favore della 1486
		1487		19/03/2015 - serie gen. 65	Presente in decreto la part. 46 soppressa con tipo mappale del 03/08/2015 in favore della 1487
		1488		19/03/2015 - serie gen. 65	Presente in decreto la part. 47 soppressa con tipo mappale del 03/08/2015 in favore della 1488
		1489		19/03/2015 - serie gen. 65	Presente in decreto la part. 48 soppressa con tipo mappale del 03/08/2015 in favore della 1489
		1491p		19/03/2015 - serie gen. 65	Presente in decreto la part. 53 soppressa con tipo mappale del 03/08/2015 in favore della 1491. La porzione oggetto di apporto è individuata esclusivamente dal sub. 2, medesimo foglio e particella del catasto fabbricati.
		1492		19/03/2015 - serie gen. 65	Presente in decreto la part. 44 soppressa con tipo mappale del 03/09/2015 in favore della 1492
CATASTO TERRENI	254	125		19/03/2015 - serie gen. 65	
		127		19/03/2015 - serie gen. 65	
		259		19/03/2015 - serie gen. 65	
		331		19/03/2015 - serie gen. 65	
		332		19/03/2015 - serie gen. 65	

Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno	Decreto individuazione GURI	Note
CATASTO FABBRICATI	107	1493		Oggetto di decreto di individuazione integrativo.	F4
		1494		Oggetto di decreto di individuazione integrativo.	F4
		362		19/03/2015 - serie gen. 65	D1
		1469		Oggetto di decreto di individuazione integrativo.	F4
		1470		Oggetto di decreto di individuazione integrativo.	F4
		1471		Oggetto di decreto di individuazione integrativo.	F4
		1472		Oggetto di decreto di individuazione integrativo.	F4
		1473		Oggetto di decreto di individuazione integrativo.	F4
		1474		Oggetto di decreto di individuazione integrativo.	F4
		1476		Oggetto di decreto di individuazione integrativo.	F4
		1478		Oggetto di decreto di individuazione integrativo.	F4
		1479		Oggetto di decreto di individuazione integrativo.	F4
		1480		Oggetto di decreto di individuazione integrativo.	F4
		1481		Oggetto di decreto di individuazione integrativo.	F4
		1482		Oggetto di decreto di individuazione integrativo.	F4
		1483		Oggetto di decreto di individuazione integrativo.	F4
		1484		Oggetto di decreto di individuazione integrativo.	F4
		1485		Oggetto di decreto di individuazione integrativo.	F4
		1486		Oggetto di decreto di individuazione integrativo.	F4
		1487		Oggetto di decreto di individuazione integrativo.	F4
		1488		Oggetto di decreto di individuazione integrativo.	F4
		1489		Oggetto di decreto di individuazione integrativo.	F4
		1491	sub 2	Oggetto di decreto di individuazione integrativo.	F4
		1492		Oggetto di decreto di individuazione integrativo.	F4
	150	1143		Oggetto di decreto di individuazione integrativo.	F6
		1144		Oggetto di decreto di individuazione integrativo.	F6

Comune	VENEZIA				
Denominazione cespite	PIAZZA D'ARMI SANT'ELENA				
Tipo catasto	**Foglio**	**Particella**	**Subalterno**	**Decreto individuazione GURI**	**Note**
CATASTO TERRENI	21	598		2/12/2013 - serie gen. 282	
		691		2/12/2013 - serie gen. 282	
		697		2/12/2013 - serie gen. 282	Presente in decreto (del 26/11/2013) la part. 693 soppressa con tipo mappale del 29/11/2013 in favore della 697
CATASTO FABBRICATI	21	697	1	2/12/2013 - serie gen. 282	Presente in decreto la part. 111 (e relative particelle graffate) soppressa con tipo mappale del 06/12/2014 in favore della 697, sub. 1 e 2
			2	2/12/2013 - serie gen. 282	Presente in decreto la part. 111 (e relative particelle graffate) soppressa con tipo mappale del 06/12/2014 in favore della 697, sub. 1 e 2

Comune	MILANO				
Denominazione cespite	VIA ALDO TARABELLA snc				
Tipo catasto	**Foglio**	**Particella**	**Subalterno**	**Decreto individuazione GURI**	**Note**
CATASTO TERRENI	237	151		6/08/2002 - serie gen. 183	

16A07263

DECRETO 7 ottobre 2016.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione II del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 ottobre 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 70.633 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 ottobre 2016 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 364 giorni con scadenza 13 ottobre 2017, fino al limite massimo in valore nominale di 6.250 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero

le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 ottobre 2016. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2017.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.
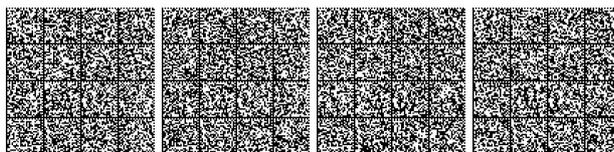
Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 13 ottobre 2016.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2016

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

16A07452

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 settembre 2016.

Approvazione del programma della Regione Molise per l'utilizzo dei fondi di parte corrente di cui all'art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto alla tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modifiche e integrazioni, nonché di autorizzazione all'assunzione di personale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino della medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 2008, n. 126;

Visto l'art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come successivamente modificato dal decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, e dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, che, al comma 1, prevede il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e, al comma 4, fissa al 31 marzo 2014 la data di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto il comma 5 dell'art. 3-*ter* del citato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, che, per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, dispone che, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto, altresì, il terzo periodo del comma 6 dell'art. 3-*ter* del richiamato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, secondo il quale gli specifici programmi regionali di utilizzo delle risorse stanziate per la realizzazione e riconversione delle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia, prevedono, oltre gli interventi strutturali, attività volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi di cui al comma 5, definendo tempi certi e impegni precisi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte le persone internate per le quali l'autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale, con l'obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché a favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il comma 7 del più volte citato art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, che, al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 nonché degli oneri derivanti dal comma 5 e dal terzo periodo del comma 6, autorizza la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013;

Vista la delibera CIPE n. 143 del 21 dicembre 2012 che approva il riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'importo di 38.000.000 di euro a valere sulle disponibilità a carico del Fondo sanitario nazionale 2012;

Vista la delibera CIPE n. 15 dell'8 marzo 2013 che approva il riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'importo di 55.000.000 di euro a valere sulle disponibilità a carico del Fondo sanitario nazionale 2013;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, che, nel disporre la proroga al 1° aprile 2014 del termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha stabilito che agli oneri conseguenti si provveda, nel limite di 4,5 milioni di euro per il 2013 e di 1,5 milioni di euro per il 2014, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 3-*ter*, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011,
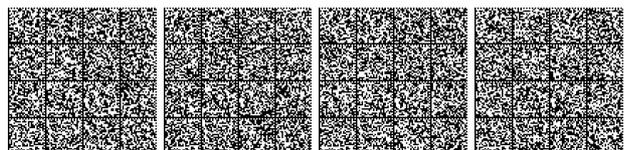
n. 211, autorizzando altresì il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, la conseguente rideterminazione proporzionale al riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale 2013, pari ad euro 55 milioni, effettuato dal CIPE nella seduta dell'8 marzo 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2014, n. 55, che ridetermina proporzionalmente in riduzione per un valore complessivamente pari a 4.500.000 euro, gli importi assegnati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di cui alla delibera CIPE dell'8 marzo 2013;

Preso atto che la delibera CIPE del 21 dicembre 2012 assegna alla Regione Molise un importo pari a euro 189.840 a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2012 e che la delibera CIPE dell'8 marzo 2013 assegna alla medesima Regione un importo pari a euro 274.769 a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2013, come rideterminato in euro 252.288 dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2013;

Vista la nota del Ministero della salute prot. 27635 del 29 ottobre 2013 che, al fine di agevolare la presentazione dei programmi regionali e di valutarne la coerenza con gli obiettivi individuati dalle disposizioni normative, fornisce le indicazioni per la formulazione del programma degli interventi da realizzare;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Molise n. 76 del 4 marzo 2016, recante «Rimodulazione del Programma assistenziale regionale per la realizzazione di interventi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi dell'art. 3-*ter*, comma 7, della legge del 17 febbraio 2012, n. 9, - rettifica della DGR 13 ottobre 2014, n. 526 e della DGR 22 giugno 2015, n. 310» che riporta i costi degli interventi previsti nel programma, stabilendo che gli stanziamenti di parte corrente, per un importo complessivo di euro 189.840 per l'anno 2012 e di euro 252.288 per l'anno 2013, assegnati alla Regione Molise per la suindicata finalità, saranno destinati alla realizzazione di detto Programma e che le successive assegnazioni conferite al Molise ai sensi dell'art. 3-*ter*, comma 7, della legge n. 9/2012 saranno utilizzate per il pagamento delle rette dei pazienti molisani accolti nella REMS transitoria della Regione Abruzzo, con la quale il Molise ha stipulato apposito Accordo, e/o nelle Residenze sanitarie di altre Regioni;

Preso atto che il programma, approvato con la citata delibera n. 76/2016, prevede il reclutamento di personale mediante concorso pubblico e attraverso procedure di selezione pubblica, per la costituzione di una equipe specialistica che opererà in collaborazione con i centri di salute mentale di Campobasso, Isernia e Termoli per la valutazione e la gestione clinica dei pazienti dimessi dagli OPG;

Considerato che il predetto programma risulta coerente con gli indirizzi forniti dal Ministero della salute con nota prot. 27635 del 29 ottobre 2013, come risulta dalla attestazione riportata nella scheda di cui all'allegato 1 al presente decreto, sottoscritta dal Direttore dell'ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, e dal dirigente psicologo designato dal Direttore della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute;

Preso atto che il medesimo programma prevede, per lo svolgimento delle attività ivi descritte, l'assunzione in deroga del personale indicato nell'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il programma adottato dalla Giunta della Regione Molise con deliberazione n. 76 del 4 marzo 2016, recante «Rimodulazione del Programma assistenziale regionale per la realizzazione di interventi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi dell'art. 3-*ter*, comma 7, della legge del 17 febbraio 2012, n. 9, - rettifica della DGR 13 ottobre 2014, n. 526 e della DGR 22 giugno 2015, n. 310» che prevede la realizzazione di interventi per un importo complessivo di euro 189.840 a valere sulla annualità 2012 ed un importo complessivo di euro 252.288 a valere sull'annualità 2013, specificati nella scheda di sintesi di cui all'allegato1 al presente decreto.

2. È autorizzata l'assunzione in deroga del personale indicato nell'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2016

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

ALLEGATO 1

SCHEDA PROGRAMMA SUPERAMENTO OPG DI PARTE CORRENTE
REGIONE MOLISE – Anni 2012-2013

AREA DI INTERVENTO			INTERVENTI DA REALIZZARE (causale e costo)	Aderenza alle indicazioni ministeriali concordate
Interventi per favorire la dimissione e la presa in carico da parte dei servizi del DSM di persone attualmente presenti negli OPG ovvero per limitare l'ingresso di persone in OPG	1	Potenziamento servizi territoriali per la salute mentale: • Spese per assunzione di personale dipendente, a tempo indeterminato o determinato (in deroga alla normativa): dovranno essere indicate le unità di personale da assumere, distinte per professionalità, la Asl o altra struttura pubblica cui sono destinate e la spesa preventivata. • Spese per personale con diverso tipo di rapporto di lavoro: unità, professionalità, destinazione, spesa preventivata. • Spese per interventi di formazione del personale di nuovo inserimento • Spese correnti dei servizi territoriali e strutture del DSM (materiali di uso corrente, forniture, servizi, utenze, ecc.): spesa preventivata • Pagamento rette presso strutture private accreditate residenziali o semiresidenziali	Anno 2012 a) assunzione personale a tempo determinato: - 1 Psichiatra a tempo determinato: € 75.000,00 b) personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa - 2 Psicologi: € 54.000,00 - 1 Tecnico della Riabilitazione: € 17.000,00 - 1 Assistente Sociale: € 17.000,00 - 1 tecnico-amministrativo: € 16.000,00 Costo totale 2012: € 179.000,00 Anno 2013 a) assunzione personale a tempo determinato: - 1 Psichiatra a tempo determinato: € 75.000,00 b) personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa: - 2 Psicologi: € 65.000,00 - 1 Tecnico della Riabilitazione: € 34.000,00 - 1 Assistente Sociale: € 34.000,00 - 1 tecnico-amministrativo: € 32.000,00 Costo totale 2013: 240.000,00 **Costo totale biennio: € 419.000,00** c) risorse strumentali (testi, manuali, pc, materiale informatico) **Costo totale biennio: € 9.128,00** d) Formazione operatori equipe **Costo totale biennio: € 14.000,00**	SI
	2	Interventi per garantire il funzionamento delle sezioni psichiatriche interne agli istituti penitenziari • Spese per assunzione di personale dipendente, a tempo determinato o indeterminato (in deroga alla normativa): dovranno essere indicate le unità di personale da assumere, distinte per		

SCHEDA PROGRAMMA SUPERAMENTO OPG DI PARTE CORRENTE
REGIONE MOLISE – Anni 2012-2013

AREA DI INTERVENTO	INTERVENTI DA REALIZZARE (causale e costo)	Aderenza alle indicazioni ministeriali concordate
professionalità, la Asl cui sono destinate (in cui insiste la struttura penitenziaria) e la spesa preventivata. • Spese per personale con diverso tipo di rapporto di lavoro: unità, professionalità, destinazione, spesa preventivata. • Spese per interventi di formazione del personale di nuovo inserimento		
Interventi per garantire il funzionamento delle strutture residenziali sanitarie per l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva (REMS) • Spese per assunzione di personale dipendente a tempo determinato o indeterminato (in deroga alla normativa): dovranno essere indicate le unità di personale da assumere, distinte per professionalità, in coerenza con quanto previsto nel programma di realizzazione delle strutture e la spesa preventivata. • Spese per personale con diverso tipo di rapporto di lavoro: unità, professionalità, spesa preventivata • Spese per interventi di formazione del personale di nuovo inserimento • Spesa per pagamento rette per inserimenti in REMS in altre regioni (in caso di accordi per la realizzazione di strutture a valenza interregionale): spesa preventivata • Spese di funzionamento delle REMS (materiali di uso corrente, forniture, servizi, utenze, canoni, ecc.). spesa preventivata		

Riassunto finanziamenti richiesti			Quota di finanziamento assegnata in base al riparto	
1	419.000,00	Personale (assunzione e altre forme di contratto)	2012	189.840,00
2	9.128,00	Risorse strumentali	2013	252.288,00
3	14.000,00	Formazione operatori		
Totale	442.128,00		Totale	442.128,00

SCHEDA PROGRAMMA SUPERAMENTO OPG DI PARTE CORRENTE
REGIONE MOLISE – Anni 2012-2013

Nel programma è esplicitato come la Regione intende fare fronte agli oneri derivanti dal funzionamento delle REMS	SI

PROGRAMMA APPROVATO CON ATTO FORMALE	SI

PARERE	FAVOREVOLE

ALLEGATO *2*
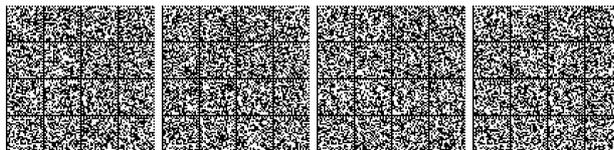
Regione Molise

Autorizzazione all'assunzione, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, di unità di personale qualificato da dedicare al completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (art. 3-ter, comma 1, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come successivamente modificato dal decreto legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57) nonché ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari (art. 3-ter, comma 5, del citato decreto):

Anni 2012-2013

a- Potenziamento DSM: assunzioni a tempo determinato (2 anni) **(costo annuale)**

Personale	**Costo unitario**
1 psichiatra	€ 75.000
TOTALE ANNO	€ 75.000
TOTALE BIENNIO	**€ 150.000**

b- Potenziamento DSM: contratti di collaborazione coordinata e continuativa **(costo annuale)**

Anno 2012

Personale	**Costo unitario**
2 Psicologi	€ 54.000
1 Tecnico della Riabilitazione	€ 17.000
1 Assistente Sociale	€ 17.000
1 tecnico-amministrativo	€ 16.000
TOTALE ANNO 2012	€ 104.000

Anno 2013

Personale	**Costo unitario**
2 Psicologi	€ 65.000
1 Tecnico della Riabilitazione	€ 34.000
1 Assistente Sociale	€ 34.000
1 tecnico-amministrativo	€ 32.000
TOTALE ANNO 2013	€ 165.000
TOTALE BIENNIO	**€ 269.000**

16A07198
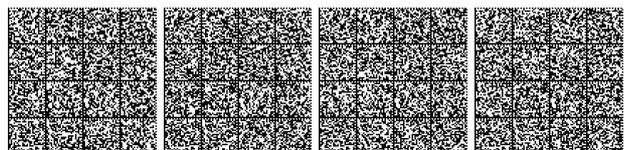
DECRETO 16 settembre 2016.

Approvazione del programma della Regione Calabria per l'utilizzo dei Fondi di parte corrente di cui all'art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto alla tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modifiche e integrazioni, nonché di autorizzazione all'assunzione di personale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino della medicina penitenziaria a norma della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 2008, n. 126;

Visto l'art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto alla tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 e dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, che, al comma 1 del medesimo articolo prevede il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e al comma 4, fissa al 31 marzo 2015 la data di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto l'art. 3-*ter*, comma 5 del citato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 che, per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, dispone che, in deroga alle disposizioni relative al contenimento della spesa del personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute acquisita di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto l'art. 3-*ter*, comma 6, terzo periodo del citato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, secondo il quale gli specifici programmi regionali di utilizzo delle risorse stanziate per la realizzazione e la riconversione delle strutture destinate ad accogliere le persone a cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia, prevedono, oltre agli interventi strutturali, attività volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi di cui al comma 5, definendo tempi certi e impegni precisi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte le persone internate per le quali l'autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale, con l'obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché a favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto l'art. 3-*ter*, comma 7 del più volte citato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, che al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 nonché degli oneri derivanti dal comma 5 e dal terzo periodo del comma 6, autorizza la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013;

Vista la delibera CIPE n. 143 del 21 dicembre 2012, di approvazione del riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per un importo complessivo pari a euro 38.000.000 a valere sulle disponibilità di parte corrente a carico del Fondo sanitario nazionale 2012;

Vista la delibera CIPE n. 15 dell'8 marzo 2013, di approvazione del riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per un importo complessivo pari a euro 55.000.000 a valere sulle disponibilità di parte corrente a carico del Fondo sanitario nazionale 2013;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, che, nel disporre la proroga al 1° aprile 2014 del termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha stabilito che agli oneri conseguenti si provveda, nel limite di euro 4,5 milioni per il 2013 e di euro 1,5 milioni per il 2014, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 3-*ter*, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, autorizzando altresì il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, la conseguente rideterminazione proporzionale al riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale 2013, pari ad euro 55 milioni, approvato dal CIPE nella seduta dell'8 marzo 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2014, n. 55, che ridetermina proporzionalmente in riduzione gli importi assegnati alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di cui alla delibera CIPE dell'8 marzo 2013, per un valore complessivamente pari a euro 4.500.000;

Preso atto che la delibera CIPE del 21 dicembre 2012 assegna alla Regione Calabria un importo pari a euro 1.436.967 a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2012 e che la delibera CIPE dell'8 marzo 2013 assegna alla medesima regione un importo pari a euro 2.079.820 a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2013, come rideterminato in euro 1.909.653 dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2013;

Vista la nota del Ministero della salute prot. 27635 del 29 ottobre 2013 che, al fine di agevolare la presentazione dei programmi regionali e di valutarne la coerenza con gli obiettivi individuati dalle disposizioni normative, fornisce le indicazioni per la formulazione del programma degli interventi da realizzare;

Visto il decreto del Presidente della giunta della Regione Calabria n. 60 del 26 giugno 2014, in qualità di Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro, ratificato ex tunc dal DCA n. 61 del 7 ottobre 2014, recante «Legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-*ter*. Programma per la realizzazione di interventi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Azione 16 P.O. intervento 2.4» che definisce gli interventi previsti dal programma, prevedendo, tra questi, l'assunzione in deroga di unità di personale qualificato;

Visto il decreto del Commissario *ad acta* della Regione Calabria n. 108 del 20 ottobre 2015 recante «Interventi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9, 3-*ter* - Programma di utilizzo dei fondi di parte corrente - P.O. 2013-2015 - azione 16: sanità penitenziaria; (intervento 16.2.4)» che ridefinisce gli interventi previsti dal programma, prevedendo, tra questi, l'assunzione in deroga di unità di personale qualificato, per un importo complessivo di euro 3.346.620 di cui euro 1.436.967 a valere sulle disponibilità finanziarie dell'anno 2012 e di euro 1.909.653 a valere sulle disponibilità finanziarie dell'anno 2013;

Preso atto che il predetto programma approvato con il citato decreto, prevede la realizzazione di interventi volti a:

provvedere al pagamento delle rette per i detenuti sottoposti a misure di sicurezza detentiva presso la REMS di Tinchi di Pisticci (Matera) e la REMS di S. Sofia d'Epiro;

potenziare la sezione di osservazione psichiatrica presso la Casa circondariale di Reggio Calabria;

potenziare il reparto per il trattamento del disturbo/disagio mentale e la sezione di osservazione psichiatrica presso la Casa circondariale di Catanzaro;

provvedere al pagamento delle rette per l'esecuzione delle misure di sicurezza provvisoria o altre misure disposte dall'Autorità giudiziaria;

provvedere alla formazione del personale e garantire il funzionamento delle REMS;

Considerato che il predetto programma risulta coerente con gli indirizzi forniti dal Ministero della salute con la nota prot. 27635 del 29 ottobre 2013, come risulta dalla attestazione riportata nella scheda di cui all'Allegato 1 al presente decreto, sottoscritte dal Direttore dell'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e dal dirigente psicologo designato dal Direttore della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute;

Preso atto che il medesimo programma prevede, per lo svolgimento delle attività ivi descritte, l'assunzione in deroga del personale indicato nell'elenco di cui all'Allegato 2 al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il programma adottato dal Commissario *ad acta* della Regione Calabria con decreto n. 108 del 20 ottobre 2015, recante «Interventi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-*ter*. Programma di utilizzo dei fondi di parte corrente - P.O. 2013-15 - azione 16: sanità penitenziaria; (intervento 16.2.4)», che prevede la realizzazione di interventi per un importo complessivo di euro 3.346.620 di cui euro 1.436.967 a valere sulle disponibilità finanziarie dell'anno 2012 e di euro 1.909.653 a valere sulle disponibilità finanziarie dell'anno 2013, specificati nella scheda di sintesi di cui all'Allegato 1 al presente decreto.

2. È autorizzata l'assunzione in deroga del personale indicato nell'elenco di cui all'Allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2016

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

ALLEGATO 1

SCHEDA PROGRAMMA SUPERAMENTO OPG DI PARTE CORRENTE
REGIONE CALABRIA — Anni 2012-2013

AREA DI INTERVENTO			INTERVENTI DA REALIZZARE (causale e costo)	Aderenza alle indicazioni ministeriali concordate
Interventi per favorire la dimissione e la presa in carico da parte dei servizi del DSM di persone attualmente presenti negli OPG ovvero per limitare l'ingresso di persone in OPG	1	**Potenziamento servizi territoriali per la salute mentale:** • Spese per assunzione di personale dipendente, a tempo indeterminato o determinato (in deroga alla normativa): dovranno essere indicate le unità di personale da assumere, distinte per professionalità, la Asl o altra struttura pubblica cui sono destinate e la spesa preventivata. • Spese per personale con diverso tipo di rapporto di lavoro: unità, professionalità, destinazione, spesa preventivata. • Spese per interventi di formazione del personale di nuovo inserimento • Spese correnti dei servizi territoriali e strutture del DSM (materiali di uso corrente, forniture, servizi, utenze, ecc.): spesa preventivata • Pagamento rette presso strutture private accreditate residenziali o semiresidenziali	1) Formazione per il personale neo assunto nelle varie articolazioni: **€ 50.000** 2) Pagamento rette per esecuzione misure di sicurezza provvisorie disposte dall'autorità giudiziaria: **€ 234.592,07**	**SI**
	2	**Interventi per garantire il funzionamento delle sezioni psichiatriche interne agli istituti penitenziari:** • Spese per assunzione di personale dipendente, a tempo determinato o indeterminato (in deroga alla normativa): dovranno essere indicate le unità di personale da assumere, distinte per professionalità, la Asl cui sono destinate (in cui insiste la struttura penitenziaria) e la spesa preventivata. • Spese per personale con diverso tipo di rapporto di lavoro: unità, professionalità, destinazione, spesa preventivata. • Spese per interventi di formazione del personale di nuovo inserimento	1) Potenziamento sezione di osservazione psichiatrica **CC Reggio Calabria** con assunzione di personale: Quota Anno 2015 — Tempo indeterminato 1 infermiere: € 13.748,92 1 tecnico della riabilitazione: € 12.580,31 1 amministrativo: € 11.491,69 Costo totale quota 2015: **€ 37.820,92** Quota Anno 2016 — Tempo indeterminato 1 infermiere: € 44.684 1 tecnico della riabilitazione: € 40.886 1 amministrativo: € 37.348 Costo totale quota 2015: **€ 122.918** 2) Potenziamento sezione di osservazione psichiatrica **CC Catanzaro** con assunzione di personale: Quota Anno 2015 — Tempo indeterminato 1 amministrativo: € 11.491,69 Costo totale: **€ 11.491,69** Altro tipo di contratto psichiatra convenzionato a tempo determinato (18 h settimanali): € 5.857,92 psicologi convenzionati a tempo determinato (15 h settimanali): € 3.881,25 Costo totale: **€ 9.739,17** Infermieri (esternalizzazione con contratto a cooperative): € 35.659,20 OSS (esternalizzazione con contratto cooperative): € 14.904 Costo totale: **€ 50.563,20**	**SI**

			<u>Quota Anno 2016</u> <u>Tempo indeterminato</u> 1 amministrativo: € 37.348 2 tecnici della riabilitazione: € 81.772 Costo totale: **€ 119.120** <u>Altro tipo di contratto</u> psichiatra convenzionato a tempo determinato (18 h settimanali): € 33.845,76 psicologi convenzionati a tempo determinato (15 h settimanali): € 22.425 Costo totale: **€ 56.270,76** Infermieri (esternalizzazione con contratto a cooperative): € 141.474 OSS (esternalizzazione con contratto cooperative): € 59.130 Costo totale: **€ 200.604** **TOTALE € 608.527,74**	
Interventi per garantire il funzionamento delle strutture residenziali sanitarie per l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva (REMS) • Spese per assunzione di personale dipendente a tempo determinato o indeterminato (in deroga alla normativa): dovranno essere indicate le unità di personale da assumere, distinte per professionalità, in coerenza con quanto previsto nel programma di realizzazione delle strutture e la spesa preventivata. • Spese per personale con diverso tipo di rapporto di lavoro: unità, professionalità, spesa preventivata • Spese per interventi di formazione del personale di nuovo inserimento • Spesa per pagamento rette per inserimenti in REMS in altre regioni (in caso di accordi per la realizzazione di strutture a valenza interregionale): spesa preventivata • Spese di funzionamento delle REMS (materiali di uso corrente, forniture, servizi, utenze, canoni, ecc.) spesa preventivata			1) Spese per pagamento rette REMS: REMS Tinchi (MT): Quota 2015 (8 mesi) Costo totale: **€ 306.250** Quota 2016 (12 mesi) Costo totale: **€ 456.250** REMS S.Sofia Epiro Quota 2016 (12 mesi) Costo totale: **€ 1.241.000** TOTALE **€ 2.003.500** 2) Spese funzionamento REMS provvisoria dalla data di attivazione: - materiali d'uso per la diagnostica e riabilitazione psichiatrica: € 50.000 - servizio videosorveglianza: € 400.000 Costo totale: **€ 450.000** **TOTALE € 2.453.500**	**SI**

Riassunto finanziamenti richiesti			Quota di finanziamento assegnata in base al riparto	
1	€ 608.527,74	personale (assunzioni e altre tipologie di contratto)	2012	1.436.967
2	€ 50.000	formazione	2013	1.909.653
3	€ 2.238.092,07	pagamento rette		
4	€ 450.000	spesa funzionamento REMS		
Totale	€ 3.346.619,81		Totale	3.346.620

Nel programma è esplicitato come la Regione intende fare fronte agli oneri derivanti dal funzionamento delle REMS	SI

PROGRAMMA APPROVATO CON ATTO FORMALE	SI

PARERE	Favorevole

ALLEGATO *2*
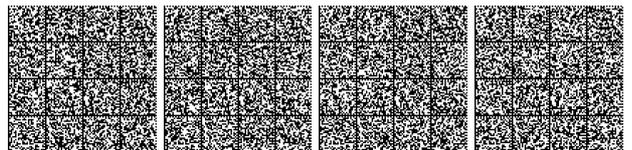
Regione Calabria

Autorizzazione all'assunzione, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, di unità di personale qualificato da dedicare al completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (art. 3-ter, comma 1, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come successivamente modificato dal decreto legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57) nonché ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari (art. 3-ter, comma 5, del citato decreto):

Anni 2012-2013

- Potenziamento Sezioni psichiatriche presso strutture penitenziarie: sezione di osservazione psichiatrica CC Reggio Calabria **(costo annuale)**

Quota 2015 3/12mi quota costo annuale

Personale assunto a tempo indeterminato	Costo totale annuo (comprensivo di oneri a carico dell'Ente)
- 1 infermiere (tempo pieno)	€ 13.748,92
-1 tecnico della riabilitazione psichiatrica (tempo pieno)	€ 12.580,31
-1 amministrativo (tempo pieno)	€ 11.491,69
TOTALE GENERALE ANNO:	**€ 37.820,92**

Quota 2016

Personale assunto a tempo indeterminato	Costo totale annuo (comprensivo di oneri a carico dell'Ente)
- 1 infermiere (tempo pieno)	€ 44.684
-1 tecnico della riabilitazione psichiatrica (tempo pieno)	€ 40.886
-1 amministrativo (tempo pieno)	€ 37.348
TOTALE GENERALE ANNO:	**€ 122.918**

- Potenziamento Sezioni psichiatriche presso strutture penitenziarie: sezione di osservazione psichiatrica CC Catanzaro **(costo annuale)**

Quota 2015 3/12mi quota costo annuale

Personale assunto a tempo indeterminato	**Costo totale annuo (comprensivo di oneri a carico dell'Ente)**
-1 amministrativo (tempo pieno)	€ 11.491,69
TOTALE GENERALE ANNO	**€ 11.491,69**

Personale convenzionato tempo determinato	**Costo totale annuo**
- psichiatra (18 h settimanali)	€ 5.857,92
- psicologi (15 h settimanali)	€ 3.881,25
TOTALE GENERALE ANNO	**€ 9.739,17**

Quota 2016

Personale assunto a tempo indeterminato	**Costo totale (comprensivo di oneri a carico dell'Ente)**
-1 amministrativo (tempo pieno)	€ 37.348
- 2 tecnici della riabilitazione psichiatrica (tempo pieno)	€ 81.772
TOTALE GENERALE ANNO	**€ 119.120**

Personale convenzionato tempo determinato	**Costo totale annuo**
- psichiatra (18 h settimanali)	€ 33.845,76
- psicologi (15 h settimanali)	€ 22.425
TOTALE GENERALE ANNO	**€ 56.270,76**

16A07199

DECRETO 16 settembre 2016.

Approvazione del programma della Regione Basilicata per l'utilizzo dei fondi di parte corrente di cui all'art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto alla tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modifiche e integrazioni, nonché di autorizzazione all'assunzione di personale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino della medicina penitenziaria a norma della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 2008, n. 126;

Visto l'art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto alla tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 e dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, che, al comma 1 del medesimo articolo prevede il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e al comma 4, fissa al 31 marzo 2015 la data di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto il comma 5 dell'art. 3-*ter*,del citato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 che, per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, dispone che, in deroga alle disposizioni relative al contenimento della spesa del personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute, acquisita di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto, altresì, il terzo periodo del comma 6 dell'art. 3-*ter*, del richiamato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, secondo il quale gli specifici programmi regionali di utilizzo delle risorse stanziate per la realizzazione e la riconversione delle strutture destinate ad accogliere le persone a cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia, prevedono, oltre agli interventi strutturali, attività volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi di cui al comma 5, definendo tempi certi e impegni precisi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte le persone internate per le quali l'autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale, con l'obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché a favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto l'art. 3-*ter*, comma 7, del più volte citato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, che, al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 nonché degli oneri derivanti dal comma 5 e dal terzo periodo del comma 6, autorizza la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013;

Vista la delibera CIPE n. 143 del 21 dicembre 2012, di approvazione del riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per un importo complessivo pari a euro 38.000.000 a valere sulle disponibilità di parte corrente a carico del Fondo sanitario nazionale 2012;

Vista la delibera CIPE n. 15 dell'8 marzo 2013, di approvazione del riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per un importo complessivo pari a euro 55.000.000 a valere sulle disponibilità di parte corrente a carico del Fondo sanitario nazionale 2013;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, che, nel disporre la proroga al 1° aprile 2014 del termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha stabilito che agli oneri conseguenti si provve-

da, nel limite di euro 4,5 milioni per il 2013 e di euro 1,5 milioni per il 2014, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 3-*ter*, comma 7, del decreto-legge n. 211 del 2013, autorizzando altresì il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, la conseguente rideterminazione proporzionale al riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale 2013, pari ad euro 55 milioni, approvato dal CIPE nella seduta dell'8 marzo 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2014, n. 55, che ridetermina proporzionalmente in riduzione gli importi assegnati alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di cui alla delibera CIPE dell'8 marzo 2013, per un valore complessivamente pari a euro 4.500.000;

Preso atto che la delibera CIPE del 21 dicembre 2012 assegna alla Regione Basilicata un importo pari a euro 273.748 a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2012 e che la delibera CIPE dell'8 marzo 2013 assegna alla medesima Regione un importo pari a euro 396.214 a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2013, come rideterminato in euro 363.796 dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2013;

Vista la nota del Ministero della salute prot. 27635 del 29 ottobre 2013 che, al fine di agevolare la presentazione dei programmi regionali e di valutarne la coerenza con gli obiettivi individuati dalle disposizioni normative, fornisce le indicazioni per la formulazione del programma degli interventi da realizzare;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Basilicata n. 358 del 27 marzo 2015, recante «Programma assistenziale regionale per la realizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-*ter*» che definisce gli interventi previsti dal programma, prevedendo, tra questi, l'assunzione in deroga di unità di personale qualificato;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Basilicata n. 1319 del 14 ottobre 2015 recante «DGR n. 358 del 27 marzo 2015. Programma assistenziale regionale per la realizzazione di percorso terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Legge 17 febbraio 2012, n. 9, 3-*ter* - Modifiche» che ridefinisce gli interventi previsti dal programma, prevedendo, tra questi, l'assunzione in deroga di unità di personale qualificato, per un importo complessivo di euro 637.544 di cui euro 273.748 a valere sulle disponibilità finanziarie dell'anno 2012 e di euro 363.796 a valere sulle disponibilità finanziarie dell'anno 2013;

Preso atto che il predetto programma approvato con la citata delibera, prevede interventi volti a:

favorire la presa in carico dei pazienti da parte dei competenti servizi dei Dipartimenti di salute mentale delle Aziende sanitarie locali;

provvedere alla formazione del personale;

provvedere alle spese correnti dei servizi territoriali e strutture del Dipartimento di salute mentale;

Considerato che il predetto programma risulta coerente con gli indirizzi forniti dal Ministero della salute con la nota prot 27635 del 29 ottobre 2013, come risulta dalla attestazione riportata nella scheda di cui all'allegato 1 al presente decreto, sottoscritta dal direttore dell'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e dal dirigente psicologo designato dal direttore della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute;

Preso atto che il medesimo programma prevede, per lo svolgimento delle attività ivi descritte, l'assunzione in deroga del personale indicato nell'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il programma adottato dalla Giunta della Regione Basilicata con deliberazione n. 1319 del 14 ottobre 2015, recante «DGR n. 358 del 27 marzo 2015. Programma assistenziale regionale per la realizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-*ter* - Modifiche» che prevede la realizzazione di interventi per un importo complessivo di euro 637.544 di cui euro 273.748 a valere sulle disponibilità finanziarie dell'anno 2012 e di euro 363.796 a valere sulle disponibilità finanziarie dell'anno 2013, specificati nella scheda di sintesi di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. È autorizzata l'assunzione in deroga del personale indicato nell'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2016

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

ALLEGATO 1

SCHEDA PROGRAMMA SUPERAMENTO OPG DI PARTE CORRENTE
REGIONE Basilicata – Anni 2012-2013

Allegato 1

AREA DI INTERVENTO			INTERVENTI DA REALIZZARE (causale e costo)	Aderenza alle indicazioni ministeriali concordate
Interventi per favorire la dimissione e la presa in carico da parte dei servizi del DSM di persone attualmente presenti negli OPG ovvero per limitare l'ingresso di persone in OPG	1	**Potenziamento servizi territoriali per la salute mentale:** • Spese per assunzione di personale dipendente, a tempo indeterminato o determinato (in deroga alla normativa): dovranno essere indicate le unità di personale da assumere, distinte per professionalità, la Asl o altra struttura pubblica cui sono destinate e la spesa preventivata. • Spese per personale con diverso tipo di rapporto di lavoro: unità, professionalità, destinazione, spesa preventivata. • Spese per interventi di formazione del personale di nuovo inserimento • Spese correnti dei servizi territoriali e strutture del DSM (materiali di uso corrente, forniture, servizi, utenze, ecc.): spesa preventivata • Pagamento rette presso strutture private accreditate residenziali o semiresidenziali:	1) Spese per assunzione personale a tempo determinato (1 anno) 2 psichiatri: € 148.548,46 3 psicologi: € 189.676, 47 1 infermiere: € 33.432,48 5 tecnici della riabilitazione: € 161.662,02 1 assistente sociale: € 32.841,69 **Costo totale: € 566.161,12** 2) Spese per personale con diverso tipo di rapporto di lavoro: 4 maestri d'arte: **€ 36.000,00** 3) Spese per interventi di formazione: **€ 10.382,88** 4) Spese correnti (materiale d'uso corrente): **€ 25.000,00**	**SI**
	2	**Interventi per garantire il funzionamento delle sezioni psichiatriche interne agli istituti penitenziari:** • Spese per assunzione di personale dipendente, a tempo determinato o indeterminato (in deroga alla normativa): dovranno essere indicate le unità di personale da assumere, distinte per professionalità, la Asl cui sono destinate (in cui insiste la struttura penitenziaria) e la spesa preventivata. • Spese per personale con diverso tipo di rapporto di lavoro: unità, professionalità, destinazione, spesa preventivata. • Spese per interventi di formazione del personale di nuovo inserimento		

SCHEDA PROGRAMMA SUPERAMENTO OPG DI PARTE CORRENTE
REGIONE Basilicata – Anni 2012-2013

AREA DI INTERVENTO	INTERVENTI DA REALIZZARE (causale e costo)	Aderenza alle indicazioni ministeriali concordate
Interventi per garantire il funzionamento delle strutture residenziali sanitarie per l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva (REMS) • Spese per assunzione di personale dipendente a tempo determinato o indeterminato (in deroga alla normativa): dovranno essere indicate le unità di personale da assumere, distinte per professionalità, in coerenza con quanto previsto nel programma di realizzazione delle strutture e la spesa preventivata. • Spese per personale con diverso tipo di rapporto di lavoro: unità, professionalità, spesa preventivata • Spese per interventi di formazione del personale di nuovo inserimento • Spesa per pagamento rette per inserimenti in REMS in altre regioni (in caso di accordi per la realizzazione di strutture a valenza interregionale): spesa preventivata • Spese di funzionamento delle REMS (materiali di uso corrente, forniture, servizi, utenze, canoni, ecc.) spesa preventivata		

Riassunto finanziamenti richiesti			Quota di finanziamento assegnata in base al riparto	
1	€ 602.161,12	Personale DSM e altro tipo di personale	2012	273.748
2	€ 10.382,88	Formazione personale DSM	2013	363.796
3	€ 25.000,00	Spese funzionamento servizi DSM		
Totale	€ 637.544		Totale	637.544

Nel programma è esplicitato come la Regione intende fare fronte agli oneri derivanti dal funzionamento delle REMS	SI

PROGRAMMA APPROVATO CON ATTO FORMALE	SI

PARERE	Favorevole

ALLEGATO *2*
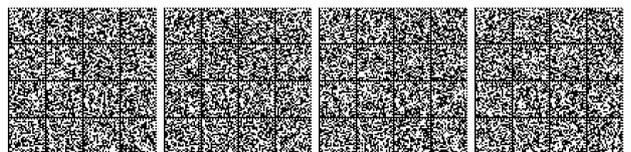
Regione Basilicata

Autorizzazione all'assunzione, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, di unità di personale qualificato da dedicare al completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (art. 3-ter, comma 1, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come successivamente modificato dal decreto legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57) nonché ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari (art. 3-ter, comma 5, del citato decreto):

Anni 2012-2013

- Potenziamento servizi territoriali per la salute mentale: **(costo annuale)**

Personale assunto a tempo determinato (1 anno)	**Costo totale**
- 2 psichiatri	€ 148.548,46
- 3 psicologi	€ 189.676, 47
- 1 infermiere	€ 33.432,48
- 5 tecnici della riabilitazione	€ 161.662, 02
- 1 assistente sociale	€ 32.841,69
TOTALE GENERALE ANNO	**€ 566.161,12**

16A07200

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 settembre 2016.

Integrazione del decreto di riconoscimento del Consorzio vini di Romagna dell'8 agosto 2012 e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, commi 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Colli di Rimini».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2012 con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio vini di Romagna il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Romagna Albana» e per le DOC «Colli di Faenza», «Colli d'Imola», «Romagna»;

Visto il decreto del 7 settembre 2015 di conferma dell'incarico al Consorzio vini di Romagna a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Romagna Albana», per le DOC «Colli di Faenza», «Colli d'Imola», «Romagna» e conferimento dell'incarico al Consorzio vini di Romagna a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le IGT «Forlì», «Ravenna» e «Rubicone»;

Visto il decreto 20 gennaio 2016 di modifica del decreto di riconoscimento del Consorzio Vini di Romagna dell'8 agosto 2012 e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la IGT «Sillaro o Bianco del Sillaro»;

Considerato che il Consorzio vini di Romagna, nello statuto da ultimo approvato da questa amministrazione, richiedeva il conferimento dell'incarico di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 anche per la DOC «Colli di Rimini»;

Considerato che il Consorzio vini di Romagna ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Colli di Rimini». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOC «Colli di Rimini», con nota prot. n. S20/25552/2016 del 29 agosto 2016;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'incarico a suo tempo attribuito con decreto dell'8 agosto 2012 conferendo, pertanto, al Consorzio vini di Romagna l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Colli di Rimini»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio vini di Romagna, con sede legale in Forlì, corso della Repubblica n. 5, riconosciuto con decreto dell'8 agosto 2012, è incaricato a svolgere le funzioni di cui al comma 1 e 4 dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Colli di Rimini», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del regolamento (CE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. L'incarico conferito con il presente decreto integra il riconoscimento del Consorzio vini di Romagna di cui al decreto 8 agosto 2012, successivamente confermato con il decreto 7 settembre 2015 ed ha la medesima durata prevista dal decreto 7 settembre 2015.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel citato decreto dell'8 agosto 2012 e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione «Colli di Rimini», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (CE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 13 settembre 2016

Il direttore generale: ABATE

16A07244

DECRETO 14 settembre 2016.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi ambiente S.r.l., in Oderzo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 maggio 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2015 con il quale il Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi ambiente S.r.l., ubicato in Oderzo (TV), Via Pezza Alta n. 22 - Loc. Rustigné - Oderzo (Treviso), è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 settembre 2016;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 giugno 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi ambiente S.r.l., ubicato in Oderzo (TV), Via Pezza Alta n. 22 - Loc. Rustigné - Oderzo (Treviso), è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 6 luglio 2020 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi ambiente S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 settembre 2016

Il direttore generale: ABATE
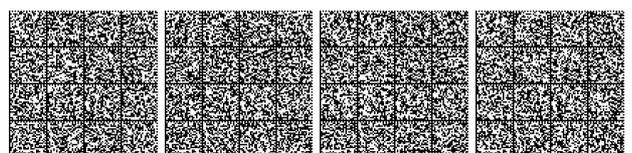
ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2009
Acido malico totale	OIV MA-AS313-10 R2009
Acido tartarico	OIV MA-AS313-05A R2009
Azoto totale	OIV MA-AS323-02A R2009
Biossido di zolfo	OIV MA-AS323-04A R2012
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03A R2009
Ferro	OIV MA-AS322-05A R2009
Glucosio e Fruttosio e Saccarosio	OIV MA-AS311-03 R2003
Metanolo	OIV MA-AS312-03A R2015
Ocratossina A	OIV MA-AS315-10 R2011
pH	OIV MA-AS313-15 R2011
Piombo	OIV MA-AS322-12 R2006
Potassio	OIV MA-AS322-02A R2009
Rame	OIV MA-AS322-06 R2009
Sodio	OIV MA-AS322-03A R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A R2009
Zinco	OIV MA-AS322-08 R2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-AS311-01A R2009

16A07245

DECRETO 3 ottobre 2016.

Integrazione al decreto 10 marzo 2016 relativo alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Calabria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA);

Visto il proprio decreto 10 marzo 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 marzo 2016, n. 67, di declaratoria, tra l'altro, del carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 nella Provincia di Reggio Calabria, che hanno provocato danni alle strutture aziendali e alle Infrastrutture connesse all'attività agricola;

Vista la deliberazione n. 83 del 22 marzo 2016 con la quale la Regione Calabria chiede di inserire l'intero territorio dei comuni di Caraffa del Bianco e Sant'Agata del Bianco; successivamente con la deliberazione n. 157 del 13 maggio 2016 è stato richiesto l'inserimento dell'intero territorio dei comuni di Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Ferruzzano, Palizzi e Staiti per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola tra í territori delimitati con il richiamato decreto del 10 marzo 2016;

Considerato che la Regione Calabria con nota 18 luglio 2016 ha chiarito che l'invio tardivo delle richieste integrative è dovuto a cause di forza maggiore che non hanno consentito la tempestiva delimitazione degli ulteriori territori danneggiati;

Dato atto alla Regione Calabria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

La dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 30 ottobre al 2 novembre 2015, di cui al decreto 10 marzo 2016 richiamato nelle premesse, è estesa ai Comuni di Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Caraffa del Bianco, Ferruzzano, Palizzi, Sant'Agata del Bianco e Staiti della Provincia di Reggio Calabria ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 e del comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2016

Il Ministro: MARTINA

16A07312
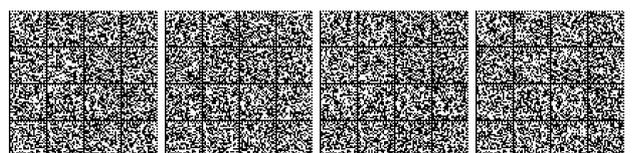
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 settembre 2016.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Morteo Industrie S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 6 dicembre 1995, con il quale la S.p.a. Morteo Industrie è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il dott. Alessandro Braja, il dott. Alfio Lamanna e il dott. Marco Macciò;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 273/2002, l'avv. Alberto Alberti è stato nominato commissario liquidatore nelle procedure di amministrazione straordinaria relativa alla predetta società;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a seguito della decadenza dall'incarico del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 1, comma 498, legge n. 296/2006, l'avv. Alberto Alberti, il dott. Alfio Lamanna ed il dott. Stefano Marastoni sono stati nominati commissari liquidatori della predetta società;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 1° agosto 2008, con il quale il dott. Renzo Bellora è stato nominato commissario liquidatore delle società del Gruppo Morteo, in sostituzione del dott. Lamanna;

Visto il provvedimento in data 6 maggio 2015, con il quale i commissari liquidatori sono stati autorizzati a depositare il rendiconto della gestione ed il piano di riparto finale presso il competente Tribunale ai fini della chiusura della Procedura di amministrazione straordinaria della Morteo Industrie S.p.a;

Vista l'istanza in data 8 luglio 2016, con la quale i commissari liquidatori, premesso che avverso il rendiconto della gestione ed il riparto finale, depositati presso il Tribunale di Genova in data 15 maggio 2015, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* in data 16 maggio 2015 e sul Sole 24 ore in data 19 maggio 2015, non sono state presentate opposizioni, e che sono stati effettuati i pagamenti previsti dal riparto finale, chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla S.p.a. Morteo Industrie;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Morteo Industrie.

Art. 2.

I commissari liquidatori provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Morteo Industrie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 19 settembre 2016

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

p. *Il Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*
LAVIA

16A07235
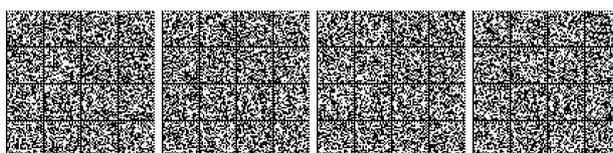
DECRETO 19 settembre 2016.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Industrie Manufatturiere Tessili Paoletti S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7, della legge 12 dicembre 2002 n. 273;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 31 marzo 1982, con il quale la S.p.a. Industrie Manifatturiere Tessili Paoletti, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle procedure della sopra citata società del Gruppo Paoletti i signori dott. Giorgio Averni, dott. Maurizio Molinari e avv. Sergio Trauner;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1, commi 498 e 499, della sopra citata legge 296/06, sono nominati commissari liquidatori delle imprese del gruppo Paoletti in amministrazione straordinaria i signori avv. Alberto Alberti, dott. Alfio Lamanna e dott. Stefano Marastoni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 1° agosto 2008 con il quale il dott. Renzo Bellora è stato nominato commissario liquidatore delle società del Gruppo Paoletti in sostituzione del dott. Lamanna;

Visto il provvedimento in data 11 maggio 2015, con il quale i commissari liquidatori sono stati autorizzati a depositare il rendiconto della gestione ed il piano di liquidazione presso il competente Tribunale ai fini della chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Industrie manifatturiere tessili Paoletti S.p.a.;

Vista l'istanza in data 8 luglio 2016, con la quale i commissari liquidatori, premesso che, a seguito della pubblicazione nei termini di legge, avverso il rendiconto finale della gestione ed il riparto finale, depositato presso il Tribunale di Grosseto in data 28 maggio 2015, non sono state presentate opposizioni e che sono state compiute tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione, ivi compresa l'esecuzione del riparto finale dell'attivo, hanno chiesto che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla S.p.a. Industrie manifatturiere tessili Paoletti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Industrie manifatturiere tessili Paoletti.

Art. 2.

I commissari liquidatori provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Industrie manifatturiere tessili Paoletti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 19 settembre 2016

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

p. *Il Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*
LAVIA

16A07236

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 23 settembre 2016.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Zutectra». (Determina n. 1331/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Biotest Pharma GmbH ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 13 giugno 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 luglio 2016;

Vista la deliberazione n. 41 in data 15 settembre 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche:

Prevenzione della reinfezione da virus dell'epatite B (HBV) in pazienti adulti HBsAg e HBV-DNA-negativi almeno una settimana dopo trapianto epatico in seguito a insufficienza epatica indotta da epatite B. Lo stato HBV-DNA negativo deve essere confermato entro gli ultimi 3 mesi prima del TOF. I pazienti devono essere HBsAg negativi prima dell'inizio del trattamento.

Va preso in considerazione l'uso concomitante di un adeguato agente virustatico come standard nella profilassi della reinfezione da epatite B.

del medicinale ZUTECTRA sono rimborsate come segue:

Confezione:

«500 ui -soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-siringa preriempita (vetro) – 1 ml» 5 siringhe preriempite - A.I.C. n. 039644012/E (in base 10) 15TUVD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 1.115,00.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 1.840,20.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ZUTECTRA è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 settembre 2016

Il direttore generale: PANI

16A07239

DETERMINA 23 settembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Norditropin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1327/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Novo Nordisk A/S è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale NORDITROPIN;

Vista la domanda con la quale la ditta Novo Nordisk A/S ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 027686094 e A.I.C. n. 027686118;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella del 21 aprile 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 giugno 2016;

Vista la deliberazione n. 39 del 28 luglio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NORDITROPIN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«NORDIFLEX 5 mg/1,5 ml soluzione iniettabile» 1 penna preriempita multidose di vetro da 1,5 ml - A.I.C. n. 027686094 (in base 10) 0UDX6G (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 39.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 129,47.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 213,67.

«NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml soluzione iniettabile» 1 penna preriempita multidose di vetro da 1,5 ml - A.I.C. n. 027686118 (in base 10) 0UDX76 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 39.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 388,32.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 640,88.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory, per le confezioni in domanda e per le confezioni già rimborsate, come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale NORDITROPIN è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 23 settembre 2016

Il direttore generale: PANI

16A07240

DETERMINA 23 settembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ossigeno Sol», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1323/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società SOL S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale OSSIGENO SOL;

Vista la domanda con la quale la ditta SOL S.p.a. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. AIC da 039132396 a 039132496;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 4 aprile 2016;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 maggio 2016;

Vista la deliberazione n. 39 del 28 luglio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OSSIGENO SOL nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione

«300 BAR gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 3 litri

AIC n. 039132396 (in base 10) 15B77D (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

«300 BAR gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 5 litri

AIC n. 039132408 (in base 10) 15B77S (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 9,27

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 14,47

Confezione

«300 BAR gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 10 litri

AIC n. 039132410 (in base 10) 15B77U (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 18,55

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 28,95

Confezione

«300 BAR gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 3 litri

AIC n. 039132422 (in base 10) 15B786 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

«300 BAR gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 5 litri

AIC n. 039132434 (in base 10) 15B78L

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 9,27

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 14,47

Confezione

«300 BAR gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 10 litri

AIC n. 039132446 (in base 10) 15B78Y (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 18,55

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 28,95

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OSSIGENO SOL è la seguente:

Medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 settembre 2016

Il direttore generale: PANI

16A07241

DETERMINA 23 settembre 2016.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Komboglyze», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1322/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società ASTRAZENECA AB ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale KOMBOGLYZE;

Vista la domanda con la quale la ditta ASTRAZENECA AB ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 maggio 2016;

Vista la deliberazione n. 39 in data 28 luglio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale KOMBOGLYZE è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse

AIC n. 041689023/E (in base 10) 17S7XZ (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 39,48

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 65,16

Confezione

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse

AIC n. 041689086/E (in base 10) 17S7ZY (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 39,48

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 65,16

Indicazioni terapeutiche:

Komboglyze è indicato in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico nei pazienti adulti a partire dai 18 anni di età con diabete mellito di tipo 2 non adeguatamente controllato con la dose massima tollerata di metformina da sola o in quei pazienti già in trattamento con l'associazione saxagliptin e metformina in compresse separate. Komboglyze è inoltre indicato in associazione con insulina (terapia di associazione tripla), in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico in pazienti adulti a partire dai 18 anni di età con diabete mellito di tipo 2, quando l'insulina e la metformina da sole non forniscono un controllo glicemico adeguato. Komboglyze è inoltre indicato in associazione con una sulfonilurea (cioè terapia di associazione tripla) in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico in pazienti adulti a partire dai 18 anni di età con diabete mellito tipo 2, quando la dose massima tollerata di metformina e della sulfonilurea non fornisce un controllo glicemico adeguato.

Validità del contratto:

24 mesi

Tetto di spesa complessivo sull'ex factory della molecola saxagliptin (mono e in associazione): 11.600.000 euro nei 24 mesi per il biennio gennaio 2016 - dicembre 2017.

Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni; fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente. Ai fini della determinazione dell'importo

dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà determinato sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale Payback del 5% e al lordo del Payback dell'1,83%) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità per i canali Ospedaliero e Diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la Convenzionata.

È fatto, comunque, obbligo alle Aziende di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento in *G.U.*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del Tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al *SSN)* dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori.

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale KOMBOGLYZE è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 23 settembre 2016

Il direttore generale: PANI

16A07242

DETERMINA 29 settembre 2016.

Eliminazione dall'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, del medicinale per uso umano «Nanoalbumon». (Determina n. 1571/2016).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 1237 del 30 ottobre 2014, con cui il Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di coordinatore dell'area registrazione e l'incarico di Direttore dell'Ufficio valutazione e autorizzazione;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (A.I.C.) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004, concernente «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo»;

Visto l'art. 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera *c)* deldecreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189;

Viste le Linee Guida Sunset Clause in vigore dal 1° settembre 2015, pubblicate sul Portale AIFA in data 3 marzo 2015, secondo cui, al fine di stabilire il giorno di deca-

denza, si considera il giorno in cui risulta l'immissione del medicinale nel canale distributivo nazionale dopo la sua produzione, in conformità all'orientamento reso dalla Commissione europea con riferimento al Notice to applicants (Volume 2A, Procedures for marketing authorisation - Chapter 1 Marketing Authorisation , § 2.4.2);
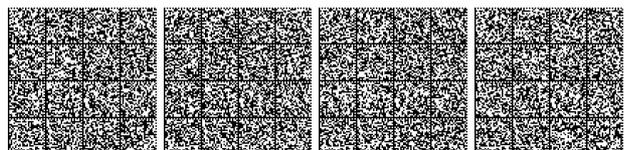
Visto il comunicato a tutti i titolari di A.I.C. del 28 dicembre 2015 pubblicato nel portale internet dell'AIFA il 29 dicembre 2015;

Vista la determinazione n. 1228/2016 del 18 luglio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2016, relativa all'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quale è inserito il medicinale «Nanoalbumon» A.I.C. n. 041477;

Considerato che il titolare della A.I.C. medicinale «Nanoalbumon» A.I.C. n. 041477, successivamente alla data del 10 agosto 2016, con nota pervenuta all'AIFA in data 22 settembre 2016 – prot. n. 97278-A del 27 settembre 2016, ha trasmesso copia di idonea documentazione comprovante la commercializzazione del suddetto medicinale in data antecedente alla data di presunta decadenza;

Ritenuto, pertanto, non applicabile al medicinale «Nanoalbumon» A.I.C. n. 041477 l'art. 38, commi 5 e 7 del decreto legislativo n. 219/06 e s.m.i.;

Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i., art. 21-*nonies*, escludere il medicinale «Nanoalbumon» A.I.C. n. 041477 dall'elenco dei medicinali decaduti per mancata commercializzazione (Allegato alla determinazione n. 1228/2016 del 18 luglio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2016);

Determina:

Art. 1.

1. È parzialmente annullata, ad ogni effetto di legge, la determinazione n. 1228/2016 del 18 luglio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2016 nella parte in cui, nell'Allegato relativo, risulta inserito il medicinale NANOALBUMON A.I.C. n. 041477.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2016

Il dirigente: MARRA

16A07237

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 27 settembre 2016.

Modifica allo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, emanato con decreto rettorale n. 68 del 2 dicembre 2011 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2011);

Visto la delibera del senato accademico nella seduta del 18 luglio 2016 con la quale è stata approvata la modifica dell'art. 19, comma 3, dello Statuto nei seguenti termini: «I Presidenti dei Consigli di cui ai commi 1 e 2 sono eletti dai rispettivi Consigli di Corso di Studio tra i professori di ruolo (di prima e seconda fascia)»;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione nella seduta del 19 luglio 2016 con la quale è stato espresso parere favorevole alla modifica dell'art. 19, comma 3, dello Statuto nei termini approvati dal Senato accademico;

Vista la nota rettorale prot. n. 62218 del 27 luglio 2016 con la quale la modifica di Statuto è stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, università e ricerca per controllo ex art. 6 della legge n. 168/1989;

Vista la nota prot. 11948 del 23 settembre 2016 con la quale il Ministero dell'istruzione università e ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare;

Decreta;

L'art. 19, comma 3, dello Statuto dell'Università degli studi di Brescia, emanato con decreto rettorale n. 68 del 2 dicembre 2011, è così modificato:

I Presidenti dei Consigli di cui ai commi 1 e 2 sono eletti dai rispettivi Consigli di Corso di Studio tra i professori di ruolo (di prima e seconda fascia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 27 settembre 2016

Il rettore: PECORELLI

16A07279
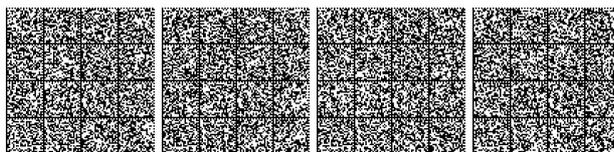
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato relativo al medicinale per uso umano «Xiapex»

Si comunica che la commissione tecnica scientifica, nella seduta dell'11, 12 e 13 luglio 2016, ha espresso parere negativo per la rimborsabilità, per la nuova indicazione di seguito riportata:

XIAPEX è indicato nel:

trattamento di uomini adulti affetti da malattia di Peyronie con placca palpabile e curvatura di almeno 30 gradi all'inizio della terapia.

16A07238

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di agosto 2016, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449. (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2015 e 2016 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
	(Base 2010=100)		
2015 Agosto	107,4	-0,1	-0,2
Settembre	107,0	-0,1	-0,2
Ottobre	107,2	0,0	0,1
Novembre	107,0	0,0	0,2
Dicembre	107,0	0,0	-0,1
2015 *Media*	*107,1*		
	(Base 2015=100)		
Coefficiente di raccordo tra le basi	1,071		
2016 Gennaio	99,7	0,3	-0,5
Febbraio	99,5	-0,2	-0,6
Marzo	99,6	-0,3	-0,5
Aprile	99,6	-0,4	-0,7
Maggio	99,7	-0,4	-0,5
Giugno	99,9	-0,3	-0,4
Luglio	100,0	-0,1	-0,2
Agosto	100,2	-0,1	-0.2

16A07262

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Avviso relativo al Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro.

Con decreto ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016 è stato approvato il «Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro» per la cui attuazione sono destinate risorse nel limite di 35 milioni di euro, come previsto dall'art. 5, comma 1 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015.

Il testo integrale del decreto ed i relativi allegati sono disponibili sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo internet www.minambiente.it nell'apposita sezione dedicata al programma: http://www.minambiente.it/pagina/programma-sperimentale-nazionale-di-mobilita-sostenibile-casa-scuola-e-casa-lavoro.

Il programma cofinanzia progetti diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, predisposti da uno o più enti Locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

In conformità a quanto previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016 i progetti devono pervenire, a pena di irricevibilità, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo programma-sperimentale@pec.minambiente.it entro e non oltre novanta giorni da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso.

16A07311

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «HuveGuardMMATT», sospensione per uso oculare od orale per polli.

Estratto decreto n. 142 del 13 settembre 2016

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/0206/001/MR

Medicinale veterinario ad azione immunologica HuveGuardMMATT sospensione per uso oculare od orale per polli.

Titolare A.I.C.: La società Huvepharma NV, Uitbreidingstraat 80, 2600 Anversa-Belgio;

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Biovet JSC, 39 Petar Rakov Str 4550 Peshtera, Bulgaria;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

- Scatola da 1 flacone da 1.000 dosi - A.I.C. n. 105002012;
- Scatola da 5 flaconi da 1.000 dosi - A.I.C. n. 105002024;
- Scatola da 10 flaconi da 1.000 dosi - A.I.C. n. 105002036;
- Scatola da 1 flacone da 5.000 dosi - A.I.C. n. 105002048;
- Scatola da 5 flaconi da 5.000 dosi - A.I.C. n. 105002051;
- Scatola da 10 flaconi da 5.000 dosi - A.I.C. n. 105002063.

Composizione:

Una dose da 0,025 ml contiene:

Principi attivi:

Oocisti sporulate ed attenuate di due linee precoci di *Eimeria* spp:

*Eimeria acervulina (ceppo RA3+20) - 50-139 oocisti**

*Eimeria maxima (ceppo MCK+10) - 100-278 oocisti**

*Eimeria mitis (ceppo Jormit 3+9) - 100-278 oocisti**

*Eimeria tenella (ceppo Rt 3 + 15) - 150-417 oocisti**

*Secondo la procedura di conteggio in vitro del produttore, al momento della miscelazione e al rilascio

Eccipienti: Così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli;

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva dei polli, per ridurre le infezioni e segni clinici di coccidiosi causata da *E.acervulina, E. maxima, E. mitis* e *E. tenella*.

Inizio dell'immunità: 21 giorni dopo la vaccinazione.

Durata dell'immunità: Non dimostrata.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 16 settimane.

Periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente, non conservare.

Periodo di validità dopo la diluizione conformemente alle istruzioni: 4 ore.

Tempi di attesa: zero giorni;

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A07254

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Izovac ND IB», vaccino inattivato in emulsione iniettabile per galline ovaiole e riproduttori.

Estratto provvedimento n. 606 dell'8 settembre 2016

Medicinale veterinario ad azione immunologica IZOVAC ND IB vaccino inattivato in emulsione iniettabile per galline ovaiole e riproduttori.

Confezione: scatola in polistirolo con 10 flaconi da 1000 dosi (500 *ml)* - A.I.C. n. 104945011.

Titolare A.I.C.: Izo S.r.l. a socio unico Via San Zeno, 99/A - 25124 Brescia.

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo B.II.e.5.a.2: Modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito: modifica del numero di unità (compresse, ampolle, ecc.) in un imballaggio al di fuori dei limiti delle dimensioni dell'imballaggio attualmente approvate.

Si autorizza, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, la seguente modifica:

- Aggiunta della confezione: Astuccio in cartone contenente un flacone da 1000 dosi (500 *ml)* – AIC n. 104945023.

Per effetto della suddetta variazione l'RCP, il foglietto illustrativo e le etichette sono modificati nelle sezioni pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A07255
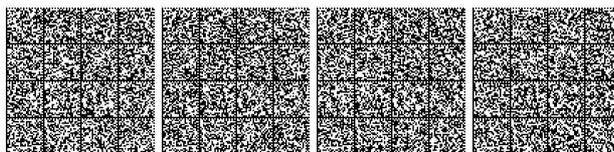
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vectimax 6 mg/g» polvere orale per suini.

Estratto decreto n. 141 dell'8 settembre 2016

Procedura decentrata n. IE/V/0235/001/DC

Medicinale veterinario VECTIMAX 6 mg/g polvere orale per suini

Titolare A.I.C.: Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS Regno Unito.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Gallows Green Services Limited, Cod Beck Estate, Dalton, Thirsk, North Yorkshire YO7 3HR (Regno Unito).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: busta da 333 g - A.I.C. n. 104163011.

Composizione: Ogni compressa divisibile contiene:

Principio attivo: Ivermectina 6 mg/g;

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Suini (scrofe e verri).

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento delle infestazioni da nematodi o artropodi dovute a:

Ascaridi gastrointestinali

Ascaris suum (adulti e L4)

Hyostrongylus rubidus (adulti e L4)

Oesophagostomum spp. (adulti e L4)

Strongyloides ransomi (adulti)*

Strongilosi polmonare

Metastrongylus spp.. (adulti)

Pidocchi

Haematopinus suis

Acari della scabbia

Sarcoptes scabiei var. suis

*Somministrato a scrofe gravide prima del parto controlla efficacemente la trasmissione via latte di S. *ransomi* alla figliata.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi.

Periodo di validità dopo il prelievo della prima dose: 28 giorni.

Tempi di attesa: Carne e visceri: 12 giorni.

Regime di dispensazione: solo per uso veterinario.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medica veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A07256

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Montasio»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Montasio» registrata con regolamento *CE)* n. 1263/96 del 2 luglio 1996.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela del Formaggio Montasio, con sede in Vicolo Resia 1/2, - 33033 Codroipo (Udine), e che il predetto consorzio possiede i requisiti previsti all'art. 13 comma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013 n. 12511.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Montasio» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma – entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Montasio

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Montasio» è riservata al prodotto avente i requisiti fissati con il presente disciplinare con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione di origine «Montasio» è riservata al formaggio a pasta dura, cotto, prodotto esclusivamente con latte di vacca, di media e lunga stagionatura, di forma cilindrica a scalzo dritto, con facce piane o leggermente convesse.

Al sessantesimo giorno di stagionatura il formaggio a DOP «Montasio» deve presentare le seguenti caratteristiche:

1) umidità massima non superiore a 36,72%;

2) grasso nella sostanza secca: minimo 40%;

3) peso: 5,5-8 kg;

4) diametro: forma 27-35 cm;

5) scalzo: massimo 8 cm;

6) crosta: liscia, regolare ed elastica;

7) pasta: compatta con leggera occhiatura;

8) colore: naturale, leggermente paglierino;

9) aroma: caratteristico;

10) sapore gradevole e tendente al piccante nel Montasio di lunga stagionatura.

Sono ammessi valori di analisi di umidità a 60 giorni superiori a tale limite a condizione che il formaggio atto a diventare DOP Montasio, opportunamente identificato, al solo successivo controllo effettuato entro il 90° giorno di stagionatura, presenti valori di umidità conformi alla specifica prevista per il 60° giorno di stagionatura prima di avere la qualifica della DOP formaggio Montasio.
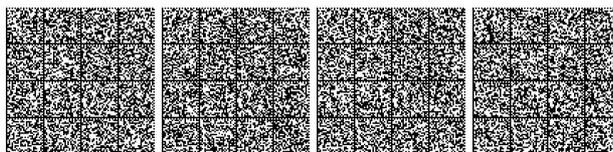
Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della DOP Montasio comprende:

Friuli-Venezia Giulia: l'intero territorio;

Veneto: l'intero territorio delle province di Belluno e Treviso e parte del territorio delle province di Padova e Venezia così come delimitato: «dall'intersecare della linea di confine della provincia di Treviso con quella di Padova, si prosegue lungo quest'ultima fino ad incontrare l'autostrada Serenissima. Si prosegue lungo questa linea fino al ponte autostradale sul fiume Brenta quindi lungo detto fiume fino alla foce».

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo di tutti i componenti della filiera, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Gli allevamenti che forniscono latte ai fini della trasformazione in formaggio a DOP «Montasio» devono essere ubicati nella zona di produzione.

L'intero processo produttivo (coagulazione, trattamenti del coagulo, formatura, spurgatura, salatura e stagionatura) deve avvenire all'interno dell'area individuata all'art. 3. Le razze principalmente allevate nella zona geografica di produzione del formaggio Montasio sono la Bruno Alpina la Pezzata Rossa Italiana e la Pezzata Nera e loro incroci.

Almeno il 60% degli alimenti provengono dalla zona geografica.

L'alimentazione delle bovine è costituita per almeno il 60% da cereali, foraggi secchi e verdi ed insilati sul tal quale. La restante parte può essere integrata da mangimi concentrati e/o nuclei proteici.

Sono vietati mangimi industriali medicati e le farine di origine animale sia sul tal quale che come ingrediente di altri mangimi.

È vietato l'uso fresco tal quale dei seguenti alimenti: gli ortaggi, la frutta, la colza, i sottoprodotti della lavorazione riso, le polpe di bietola i sottoprodotti della lavorazione della birra, della frutta e dei distillati in genere.

È ammesso l'uso degli insilati di: fieno,-mais e cereali.

È consentito l'uso di integratori minerali e vitaminici.

Nel periodo di conservazione del latte presso la stalla è vietato aggiungere conservanti ed effettuare qualsiasi trattamento termico, eccettuato il raffreddamento fino ad un minimo di 4 °C.

Il latte utilizzato deve provenire da munte consecutive e raccolto entro 48 ore dalla prima mungitura. Deve essere lavorato entro 30 ore dalla raccolta. Deve essere ricevuto e stoccato a temperatura non inferiore a 4 °C. Per quanto attiene il tenore in germi a 30° C (x *ml)* e le cellule somatiche (per *ml)* il latte utilizzato deve essere conforme e rispettare il disposto del Reg. CE 853 del 29 aprile 2004, sezione IX, capitolo III, punto 3 *a) i)*. Il latte destinato alla DOP «Montasio» non deve essere sottoposto a trattamenti di pastorizzazione. Eventuali analisi sul latte trattato termicamente e destinate alla trasformazione nella DOP Montasio, devono presentare valori della fosfatasi chiaramente positiva.

È utilizzato caglio di vitello, liquido o in polvere e sale alimentare secondo la normativa vigente.

È consentito l'uso del lisozima.

La produzione del formaggio a DOP «Montasio» avviene secondo le seguente sequenza operativa:

01) riscaldamento del latte a 32-36°C;

02) aggiunta innesto/fermento naturale selezionato;

03) aggiunta caglio in polvere o liquido;

04) coagulazione del latte;

05) rottura della cagliata;

06) cottura a 42-48°C e seguente spinatura fuori fuoco per minimo di 10 minuti;

07) estrazione della cagliata;

08) pressatura e rivoltamento delle forme;

09) marchiatura all'origine con fascere personalizzate con apposizione sullo scalzo del «marchio d'origine» costituito dalla parola «montasio» riportata in maniera obliqua in diritto e rovescio, del codice del caseificio e della sigla della provincia e la data di produzione (anno, mese e giorno) come riportato in figura 1;

10) salatura a secco oppure in salamoia leggera con eventuale completamento a secco;

11) stagionatura minima di 60 giorni a temperature non inferiori a 8 °C per i primi 30 giorni e superiori nel prosieguo della stagionatura.

Al decimo giorno di stagionatura il formaggio a DOP «Montasio» deve presentare una umidità massima non superiore al 42,84%.

Sono ammessi valori di analisi entro i 10 giorni superiori a tale limite a condizione che il formaggio atto a diventare DOP Montasio, opportunamente identificato, al solo successivo controllo effettuato al 60° giorno di stagionatura, presenti valori di umidità conformi alla specifica prevista per tale stagionatura.

È consentita l'utilizzazione di protettivi della superficie esterna del formaggio, purché gli stessi siano trasparenti, privi di coloranti e rispettino il colore della crosta.

Il formaggio Montasio è destinato al consumo dopo una stagionatura minima di 60 giorni.

Il formaggio Montasio può essere porzionato, preimballato ecc. dopo una stagionatura minima di 60 giorni.

Il formaggio Montasio può essere commercializzato con la denominazione «fresco» quando ha una stagionatura minima di 60 giorni, «mezzano», con una stagionatura minima di 120 giorni, «stagionato» con una stagionatura minima di 10 mesi, «stravecchio» con una stagionatura minima di 18 mesi.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

I fattori naturali sono connessi con le condizioni climatiche della zona di produzione, in larga misura montana e pedemontana ove si pratica tuttora l'alpeggio e il pascolo, che influenzano la qualità dei foraggi destinati all'alimentazione delle lattifere.

Il formaggio Montasio viene inserito nel preziario di San Daniele e di Udine (1773/1775). Ciò dimostra che del Montasio si fa commercio e quindi non è una produzione locale o destinata solo all'autoconsumo. Inoltre dal confronto dei prezzi, il Montasio viene quotato molto di più degli altri formaggi simili prodotti nelle zone limitrofe.

Questo è indubbiamente dovuto oltre al sapore e al gusto, alla sua caratteristica principale che è quella di essere un formaggio che dura nel tempo, che si stagiona e che quindi può diventare oggetto di scambio o commercio.

Il forte legame del Montasio con la zona di produzione è dimostrato anche dal forte impulso che la produzione di questo formaggio ha dato allo sviluppo delle forme cooperative. Verso il 1880 in Cadore nasce la prima forma cooperativa anche nel settore caseario, le latterie turnarie che ben presto si diffondono nel Friuli e nel Veneto tanto da raggiungere verso il 1915 (alla vigilia della 1° Guerra Mondiale) la ragguardevole cifra di circa 350 strutture cooperative presenti nel territorio con lo scopo di produrre e commercializzare il formaggio Montasio.

Un ulteriore legame con il territorio di produzione della DOP Montasio è dato dall'istituzione della Scuola di Caseificio sorta nel 1925 nel Friuli Venezia Giulia che nel tempo ha preparato i tecnici caseari destinati ai caseifici del Veneto orientale e del Friuli Venezia Giulia.

Già negli anni venti la zona di produzione già era sovrapponibile a quella sancita dai successivi documenti.

Il formaggio Montasio e la sua specifica tecnica di produzione si diffondono velocemente nel Friuli e nel Veneto orientale non solo per fattori umani e strumentali (come l'invenzione dei caseifici turnari o la fondazione di una Scuola per Tecnici Caseari), tanto da raggiungere negli anni sessanta la ragguardevole cifra di oltre 650 caseifici attivi, ma questo sviluppo non avrebbe avuto la consistenza che ha avuto senza l'apporto dell'ambiente in cui la tecnica si è inizialmente diffusa.

Innanzi tutto l'area orientale dell'Italia è sempre stata e lo è tutt'oggi caratterizzata da un'alta piovosità primaverile ed autunnale e questo ha favorito la diffusione di prati e la coltivazione dei cereali (frumento e orzo) che sono la base alimentare delle bovine. Successivamente di notevole importanza deve essere annoverato lo sviluppo della maiscoltura e quindi dell'utilizzo del mais come alimento fresco ed insilato. Mentre da pochi anni l'area di produzione si è anche caratterizzata per la coltivazione della soia, integratore proteico.

Indubbiamente l'ambiente in cui il formaggio Montasio si è sviluppato possedeva delle caratteristiche microbiologiche adatte alla suo sviluppo e diffusione.

Infatti il Montasio si è caratterizzato per la presenza di una flora microbica termofila che permetteva e permette tutt'ora di avere un prodotto unico nel panorama caseario, da consumare fresco (oggi con un minimo di 2 mesi ma pochi decenni fa anche da 1 mese in *poi)* ma anche stagionato, oltre 36 mesi senza alterarsi ma cambiando nel tempo caratteristiche organolettiche, sapori ed odori grazie proprio alla carica batterica presente naturalmente nei prati/pascoli dell'area di produzione.

E questo è ancor più evidente se confrontiamo il Montasio con i formaggi alpini confinanti che, per storia, tradizione e caratteristiche ambientali, hanno dovuto differenziare le lavorazioni a secondo del tipo di formaggio che intendevano produrre: fresco o stagionato 6/8 mesi.

Con il miglioramento delle tecniche di allevamento degli animali, della razionalizzazione delle coltivazioni e l'introduzione di modalità sempre più igieniche di mungitura, si è sentita la necessità di arricchire il latte solamente di questi microrganismi filocaseari utili per la produzione del Montasio e per questo si è sperimentato e diffuso l'uso dei lattoinnesti (ricco di cocchi e pochi bastoncini), a partire dal latte della zona di produzione, mentre in altre zone contigue si è ricorso all'uso del siero-innesto (ricco di bastoncini).

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE 510/06 dall'organismo di controllo CSQA Certificazioni srl, Via San Gaetano, 74, 36016 Thiene -Vi ; Tel. 0445313011; Fax 0445313070; email:csqa@csqa.it

Art. 8.

Etichettatura

L'identificazione del prodotto avviene mediante marchiatura all'origine con fascere personalizzate con apposizione del codice del caseificio (4), della sigla della provincia (5), della data di produzione: anno, mese e giorno (VI/2/3).

Il «marchio di origine» della DOP Montasio è costituito dalla parola «montasio» riportata in maniera obliqua in diritto e rovescio (fig. 1).
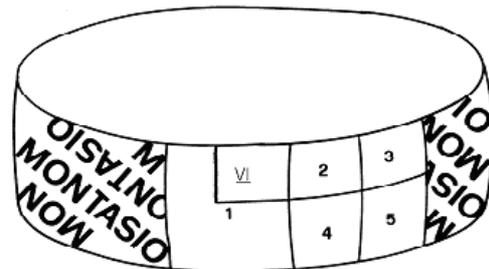
fig. 1

1) Marchio a fuoco della denominazione «Montasio» e targhetta recante la dicitura PDM

2) Mese di produzione

3) Giorno di produzione

4) N. di codice del caseificio

5) Sigla della provincia

VI) Anno di produzione

Il logo della denominazione è composto da una M in carattere maiuscolo stilizzato e dalla sottostante scritta «MONTASIO», in carattere «HORATIO».

Le dimensioni del logo devono rispettare le proporzioni della figura 2 (es: 8 cm di larghezza per 6 di altezza). fig. 2.

fig. 2

Qualora l'intero processo produttivo, dalla produzione del latte alla stagionatura minima di 60 giorni, avvenga nelle aree considerate di montagna, così come definite dalla legislazione nazionale vigente, comprese nella zona di produzione della DOP formaggio Montasio, il formaggio può riportare in etichetta la dicitura «prodotto della montagna». A tale scopo, sullo scalzo verrà impressa una apposita targhetta recante la dicitura PDM, acronimo della dicitura «prodotto della montagna» .

Sul formaggio DOP «Montasio» con età superiore a 100 giorni di stagionatura, può essere impresso a fuoco, su richiesta volontaria di tutti i produttori associati o meno, nell'apposita area dello scalzo, dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio, previa verifica dello stesso, il logo della denominazione (fig.2).
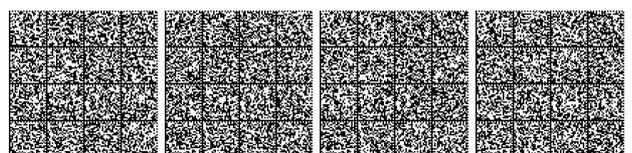
Gli indici colorimetrici del logo della denominazione d'origine protetta «Montasio» sono i seguenti:

STAMPA A COLORI PIENI «TRATTO» SISTEMA PANTONE	pantone n.	Yellow	Warm Red	Rubine Red	Black
interno «M» del Consorzio	109	16 parti	0,25 parti		
scritta MONTASIO e profilo «M», e le eventuali linee divisorie spicchi	161	12 parti		4 parti	4 parti

STAMPA A COLORI IN SEPARAZIONE CMYK	cyan	magenta	Yellow	Black
interno «M» del Consorzio		24%	100%	
scritta MONTASIO e profilo «M», eventuali linee divisorie spicchi	40%	50%	70%	45%

16A07243

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti a terra, all'organismo CER srl, in Milano.

In seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 è stata emanata la direttiva 11 marzo 2002 del Ministro delle attività produttive sulle procedure per l'individuazione degli Organismi di ispezione di «Tipo A». Sulla base della documentazione presentata è stato emanato l'unito decreto di abilitazione di cui si prega voler provvedere alla pubblicazione per estratto nella forma seguente:

Ministero sviluppo economico

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra

Con decreto del Direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 9 settembre 2016 il seguente organismo:

CER S.r.l., via Monte Santo n. 4, Milano;

Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

16A07246

Estensione dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, all'organismo Certifor srl, in Genova.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 è stata emanata la direttiva 11 marzo 2002 del Ministro delle attività produttive sulle procedure per l'individuazione degli Organismi di ispezione di «Tipo A». Sulla base della documentazione presentata è stato emanato l'allegato decreto di estensione di abilitazione di cui si prega voler provvedere alla pubblicazione per estratto nella forma seguente:

Estensione di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo:

Certifor S.r.l., via F. Avio n. 2/1, Genova

è abilitato, a decorrere dal 9 settembre 2016 alle verifiche periodiche e straordinarie di

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V

Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con D.D. 23 ottobre 2015.

16A07247

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, all'organismo MPS Verifiche srl unipersonale, in Este.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

MPS Verifiche S.r.l. Unipersonale, via Girometta n. 1/a, Este (PD).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 9 settembre 2016.

16A07248

Rinuncia dell'Organismo G.E.S.A. di Caporale e C. sas all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/2001.

Vista la comunicazione della società G.E.S.A. di Caporale e C. S.a.s. in data 12 aprile 2016 protocollo MiSE n. 113289 del 22 aprile 2016, relativa alla rinuncia ad effettuare le verifiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/01;

Visto il decreto direttoriale del 9 settembre 2016 è accettata la rinuncia dell'Organismo G.E.S.A. di Caporale e C. S.a.s. con sede in corso Peschiera n. 238, Torino all'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/01 pertanto il decreto ministeriale del 9 dicembre 2013 cessa di avere efficacia.

16A07249

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 4 ottobre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,80%, con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° marzo 2067, tramite consorzio di collegamento.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 2016).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nel Sommario e alla pag. 1, prima colonna, dove è scritto: «Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,80%, con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° marzo 2067, tramite consorzio di *collegamento*.», leggasi: «Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,80%, con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° marzo 2067, tramite consorzio di *collocamento*.».

16A07502

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-239) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
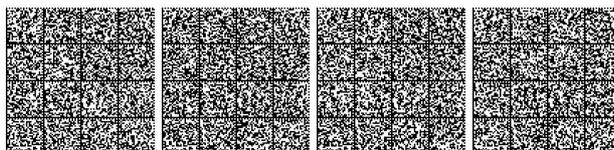
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00